Conto corrente con la posta — Anno 84° — Numero 19

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Roma - Lunedì, 25 gennaio 1943 - Anno XXI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 – 50-033 – 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Nel Regno e Colonie	Abb. annuo	L. 100	All'Estero	Abb. annuo	L. 200
	» semestrale	» 50		» semestrale	» 100
	» trimestrale	» 25		» trimestrale	» 50
	Un fascicolo	» 2		Un fascicolo	» 4

ALLA PARTE SECONDA

Nel Regno e Colonie	Abb. annuo	L. 60	All'Estero	Abb. annuo	L. 120
	» semestrale	» 30		» semestrale	» 60
	» trimestrale	» 15		» trimestrale	» 30
	Un fascicolo	» 2		Un fascicolo	» 4

Al solo « BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI » (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

Nel Regno e Colonie	Abbonamento annuo . . L. 50 — Un fascicolo - Prezzi vari.	All'Estero	Abbonamento annuo . . L. 100 — Un fascicolo - Prezzi vari raddoppiati

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA - presso l'Ufficio " Inserzioni " della Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. L'Agenzia della Libreria dello Stato in Milano (Galleria Vittorio Emanuele, 3), è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1942

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 7 dicembre 1942-XXI, n. 1659.

Concorso straordinario per il reclutamento di tre centurioni in servizio permanente effettivo nella Milizia nazionale portuaria.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

È data facoltà al Ministro per le comunicazioni d'intesa con quello per le finanze, di indire un concorso straordinario per titoli ed esame, per il reclutamento di tre centurioni in servizio permanente effettivo nella Milizia nazionale portuaria.

Art. 2.

Al concorso di cui all'articolo precedente potranno prendere parte gli ufficiali di complemento che siano centurioni della Milizia nazionale portuaria, o tenenti di vascello, o capitani delle armi navali, o capitani del Regio esercito, della Regia aeronautica, del Corpo delle Regie capitanerie di porto, e siano muniti di laurea in giurisprudenza, in scienze economiche e commerciali o degli istituti superiori navali ed abbiano prestato almeno quattro anni di effettivo servizio da ufficiale.

Art. 3.

L'ammissione al concorso degli ufficiali di complemento del Regio esercito, della Regia marina e della Regia aeronautica è subordinata al nulla osta del competente Ministero.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle legge e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 7 dicembre 1942-XXI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — HOST VENTURI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

REGIO DECRETO-LEGGE 7 novembre 1942-XXI, n. 1660.

Composizione della Commissione centrale di avanzamento durante l'attuale stato di guerra.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la legge 9 maggio 1940-XVIII, n. 370, sull'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito, e successive modificazioni;

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939-XVII, numero 129;

Ritenuto che si versa in stato di necessità per cause di guerra;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la guerra, d'intesa col Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Per la durata dell'attuale stato di guerra i commi primo e secondo dell'art. 15 della legge 9 maggio 1940-XVIII, n. 370, sull'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito, quali risultano modificati dall'art. 2 della legge 2 ottobre 1940-XVIII, n. 1369, dall'art. 1 della legge 7 aprile 1941-XIX, n. 299, e dall'art. 45 del R. decreto-legge 17 febbraio 1942-XX, n. 151, sono sostituiti dai seguenti:

« Per la valutazione ai fini dell'avanzamento dei tenenti colonnelli, colonnelli e generali, è costituita la Commissione centrale d'avanzamento composta dei seguenti membri effettivi:

a) Capo di Stato Maggiore dell'Esercito, quando non rivesta anche la carica di Sottosegretario di Stato per la guerra;

b) quattro o più generali in servizio permanente nominati dal Ministro per la guerra che siano generali d'armata, o generali di corpo d'armata comandanti

designati d'armata. Potrà essere nominato membro effettivo della Commissione un Maresciallo d'Italia che ne abbia già fatto parte col grado di generale d'armata.

La Commissione centrale si intende validamente costituita quando siano presenti almeno quattro dei membri effettivi. La presidenza della Commissione è assunta dal Capo di Stato Maggiore dell'Esercito qualora rivesta il grado di Maresciallo d'Italia, di generale di armata o ricopra la carica di designato per il comando d'armata e nessuno dei membri effettivi presenti abbia grado più elevato; in ogni altro caso, la presidenza è assunta dal più elevato in grado dei membri effettivi presenti, o, a parità di grado, dal più anziano ».

Il presente decreto, che ha effetto dal 1° novembre 1942-XXI, sarà presentato alle Assemblee legislative per la sua conversione in legge.

Il DUCE, proponente, è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 7 novembre 1942-XXI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 gennaio 1943-XXI
Atti del Governo, registro 453, *foglio* 107. — MANCINI

REGIO DECRETO 18 settembre 1942-XX, n. 1661.

Regolamento per il funzionamento delle Scuole per l'insegnamento pratico delle lingue straniere moderne.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduto il testo unico delle leggi universitarie, approvato con R. decreto 31 agosto 1933-XI, n. 1592, e successive modificazioni;

Veduto il R. decreto-legge 20 giugno 1935-XIII, numero 1070;

Veduto il R. decreto-legge 20 giugno 1935-XIII, numero 1071;

Veduta la legge 29 agosto 1941-XIX, n. 1058;

Veduto l'art. 1, n. 1, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;

Sentito il parere del Consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

E' approvato il regolamento per il funzionamento delle Scuole per l'insegnamento pratico delle lingue straniere moderne, annesso al presente decreto e firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 18 settembre 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — BOTTAI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 gennaio 1943-XXI
Atti del Governo, registro 453, *foglio* 103. — MANCINI

Regolamento per il funzionamento delle Scuole di lingue straniere moderne presso le Università e gli Istituti universitari.

Art. 1.

I corsi d'insegnamento presso le Scuole per l'insegnamento pratico delle lingue straniere moderne, istituite con la legge 29 agosto 1941-XIX, n. 1058, saranno biennali, di almeno due ore settimanali, integrati con non meno di due ore settimanali di esercitazioni tenute dai lettori.

Ad ogni corso di lezioni non potranno iscriversi più di 200 alunni; ad ogni corso di esercitazioni non se ne potranno iscrivere più di 50.

Art. 2.

I corsi di lezione saranno tenuti da professori titolari, incaricati e comandati.

Al conferimento degli incarichi d'insegnamento si provvederà secondo le norme che regolano il conferimento dei normali incarichi d'insegnamento universitari. Le proposte saranno formulate dal Consiglio della scuola.

Ai comandi si provvederà, pure su proposta del Consiglio della scuola, secondo le norme di cui all'articolo 115 del testo unico delle leggi universitarie, approvato con R. decreto 31 agosto 1933-XI, n. 1592.

Per il conferimento degli incarichi di lettorato le proposte saranno formulate dal Consiglio della scuola, su designazione dei singoli professori ufficiali della Scuola stessa, quando questi, però, siano titolari.

Art. 3.

Ciascun professore sarà normalmente obbligato a non più di dodici ore settimanali d'insegnamento; ciascun lettore a non più di sedici ore settimanali di esercitazioni.

Art. 4.

Il concorso a posti di professore sarà per titoli; tuttavia dopo l'esame dei titoli accademici, didattici e scientifici, i candidati potranno essere sottoposti ad una prova integrativa scritta, consistente in una composizione nella lingua straniera, cui la cattedra si riferisce, senza uso del vocabolario, e ad un'altra prova orale, consistente in un colloquio diretto a dimostrare la sicura e piena conoscenza della lingua.

Per la formazione delle terne e per la nomina dei vincitori si osserveranno le stesse norme che regolano i concorsi a cattedre universitarie.

Art. 5.

Il Consiglio di ciascuna Scuola sarà formato dai professori ufficiali di lingue straniere della Scuola stessa e dai professori ufficiali delle corrispondenti lingue e letterature straniere moderne delle Facoltà presso le quali si svolgono corsi d'insegnamento di lingue straniere moderne, nonchè del professore ufficiale di glottologia, ove esista il relativo insegnamento.

Esso sarà presieduto da un direttore, nominato dal Ministro, su designazione del rettore, fra i professori universitari di ruolo delle quattro lingue insegnate nella Scuola, e il professore di glottologia, quando sia di ruolo.

Art. 6.

Per l'anno 1942-43 al conferimento degli incarichi d'insegnamento e di lettorato si provvederà secondo le norme comuni vigenti in materia di conferimento d'incarichi, su proposta dei presidi delle Facoltà interessate, sentiti i professori ufficiali di lingue straniere moderne.

Art. 7.

Gli studenti che seguono insegnamenti di lingue o di lingue e letterature straniere moderne del corso di laurea in lettere e quelli iscritti ai corsi di laurea di scienze politiche, dovranno iscriversi, presso la Scuola per l'insegnamento pratico delle lingue straniere moderne, a due corsi di lingue, uno scelto fra il francese e lo spagnolo, l'altro fra il tedesco e l'inglese, ma saranno dispensati da uno dei due corsi, qualora abbiano chiesto e ottenuto dal preside della propria Facoltà di iscriversi a qualunque altro corso di lingua straniera moderna, il cui insegnamento sia impartito nell'Università.

Art. 8.

Gli studenti della Facoltà di magistero iscritti al corso di laurea in materie letterarie o in pedagogia, oppure al corso per il conseguimento del diploma di abilitazione alla vigilanza nelle Scuole elementari, dovranno seguire, presso la Scuola per l'insegnamento pratico delle lingue straniere moderne, il corso della stessa lingua straniera prescelta presso la Facoltà.

Gli studenti della Facoltà di magistero, che seguono il corso di laurea in lingue e letterature straniere, dovranno iscriversi a due corsi di lingue, uno scelto nel gruppo romanzo, l'altro nel gruppo germanico.

Art. 9.

Gli studenti della Facoltà di economia e commercio, dopo aver seguito i corsi linguistici presso la Facoltà e dopo aver superato i relativi esami, si iscriveranno ai corsi delle stesse lingue studiate in Facoltà.

Gli studenti iscritti al corso di laurea in lingue e letterature straniere presso il Regio Istituto universitario di economia e commercio di Venezia dovranno iscriversi a due corsi di lingue, uno scelto nel gruppo romanzo, l'altro nel gruppo germanico.

Art. 10.

Gli studenti della Facoltà di ingegneria dovranno iscriversi a due corsi di lingue, uno scelto fra il francese e lo spagnolo, l'altro fra il tedesco e l'inglese.

Art. 11.

Gli studenti della Facoltà di architettura dovranno seguire, presso la Scuola, il corso della stessa lingua straniera prescelta presso la Facoltà. Uguale obbligo avranno gli studenti del corso di laurea in filosofia, qualora prendano iscrizione ad una lingua straniera scelta fra il francese, lo spagnolo, il tedesco o l'inglese.

Art. 12.

Alla fine del primo anno, per ciascuna lingua straniera studiata, si dovrà superare una prova orale consistente nella traduzione dall'italiano nella lingua straniera e da questa in italiano; alla fine del secondo anno si dovranno superare due prove: una orale, consistente in un dettato e in una conversazione nella lingua che forma materia di esame, l'altra scritta, consistente in una composizione. Per questa prova sarà consentito l'uso del dizionario.

Per l'esame di ammissione dal primo al secondo anno di corso, la Commissione, per ciascuna lingua, sarà costituita dal professore ufficiale della lingua straniera della Scuola, da un altro professore ufficiale della Scuola e da uno dei lettori della lingua oggetto di esame; per l'esame del secondo anno la Commissione sarà costituita, per ciascuna lingua, dal professore che impartisce ufficialmente l'insegnamento della corrispondente lingua straniera nella Facoltà a cui i candidati appartengono, dal professore ufficiale della lingua stessa della Scuola e da uno dei due lettori. Per gli studenti della Facoltà di ingegneria, la Commissione per l'esame del secondo anno sarà costituita da un professore competente dell'Università designato dal rettore, dal professore ufficiale della lingua straniera della Scuola e da uno dei due lettori.

Superate le prove del secondo anno, verrà rilasciato l'attestato finale.

Art. 13.

Saranno dispensati dalla frequenza dei corsi presso la Scuola per l'insegnamento pratico di lingue straniere moderne coloro che dimostrino di possedere già la piena conoscenza pratica della lingua o delle lingue straniere che dovrebbero studiare.

Per ottenere tale dispensa gli interessati dovranno superare, all'inizio dell'anno accademico, per ciascuna lingua da cui chiedano di essere dispensati, l'esame finale previsto per gli studenti iscritti al loro stesso corso di laurea o di diploma, secondo le norme di cui agli articoli precedenti.

Art. 14.

Con l'approvazione del Ministro e con l'osservanza di tutte le norme della legge 29 agosto 1941-XIX, n. 1058, e del presente regolamento, le Università e gli Istituti universitari liberi istituiranno Scuole per l'insegnamento pratico delle lingue straniere moderne a carico del proprio bilancio.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia e di Albania
Imperatore d'Etiopia

Il Ministro per l'educazione nazionale
BOTTAI

REGIO DECRETO 23 novembre 1942-XXI, n. 1662.

Proroga del termine assegnato per l'esecuzione del piano regolatore edilizio di risanamento del quartiere di Santa Croce in Reggio Emilia e della strada di accesso al quartiere delle case popolari in località detta « Tagliate ».

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto-legge 3 febbraio 1936-XIV, n. 430, convertito nella legge 4 giugno 1936-XIV, n. 1208, con il quale fu approvato il piano regolatore edilizio di risanamento del quartiere di Santa Croce in Reggio Emilia e della strada di accesso al quartiere delle case popolari in località detta « Tagliate », e fu assegnato il termine di anni sei a decorrere dalla data del 25 marzo 1936-XIV per l'esecuzione del piano, salvo proroga nei casi e con le modalità previste dall'art. 14 della legge 25 giugno 1865, n. 2359;

Vista la domanda in data 27 ottobre 1941-XIX, numero 17223, con la quale il comune di Reggio Emilia ha chiesto che il termine stabilito con l'art. 9 del citato R. decreto-legge 3 febbraio 1936-XIV, n. 430, sia prorogato di due anni a decorrere dalla data in cui cesserà di avere vigore il divieto di demolizione sancito dal R. decreto-legge 19 giugno 1940-XVIII, n. 953, prorogato con il R. decreto-legge 12 marzo 1941-XIX, n. 142, e confermato dal R. decreto-legge 14 novembre 1941-XX, n. 1231;

Considerato che il piano regolatore in questione non ha potuto essere ultimato per ragioni indipendenti dalla volontà del Comune e precisamente a causa dei divieti contenuti nei suindicati Regi decreti-legge;

Considerato che la chiesta proroga deve pertanto decorrere non dalla data di scadenza del termine assegnato per l'esecuzione del piano stesso ma da quella in cui cesseranno di avere efficacia le disposizioni del citato R. decreto-legge 14 novembre 1941-XX, n. 1231;

Visto l'art. 14 della legge 25 giugno 1865, n. 2359;

Visto l'art. 1 della legge 11 luglio 1942-XX, n. 843;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

È prorogato fino a due anni dalla cessazione dello stato di guerra, il termine stabilito col citato R. decreto-legge 3 febbraio 1936-XIV, n. 430, convertito nella legge 4 giugno 1936-XIV, n. 1208, per l'esecuzione del piano regolatore edilizio di risanamento del quartiere di Santa Croce in Reggio Emilia e della strada di accesso al quartiere delle case popolari in località detta « Tagliate ».

Resta ferma in ogni caso la decorrenza dell'esenzione venticinquennale dalla normale imposta fabbricati e relative sovrimposte, dal 26 marzo 1942-XX.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 novembre 1942-XXI

VITTORIO EMANUELE

GORLA — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 gennaio 1943-XXI
Atti del Governo, registro 453, *foglio* 101. — MANCINI

REGIO DECRETO 3 dicembre 1942-XXI, n. 1663.

Agevolazioni fiscali per l'olio di vinaccioli impiegato nella produzione della gomma sintetica.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 1, lettera *c*) del R. decreto-legge 14 luglio 1937-XV, n. 1243, convertito nella legge 23 dicembre 1937-XVI, n. 2401;

Ritenuta la necessità di consentire agevolazioni fiscali alle materie prime adoperate per la produzione della gomma sintetica;

Visto l'art. 3, n. 1, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, d'intesa col Ministro per le corporazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'olio di vinaccioli adoperato per la produzione degli acidi grassi da impiegare, in sostituzione dell'acido linoleico, nella polimerizzazione della gomma sintetica è esonerato dal pagamento della imposta di fabbricazione e del diritto erariale stabiliti dagli articoli 1 e 2 del R. decreto-legge 11 giugno 1941-XIX, n. 511, convertito nella legge 17 agosto 1941-XIX, n. 961.

Art. 2.

I prezzi di vendita dell'olio di semi di vinaccioli destinati all'uso previsto dal precedente art. 1 debbono essere diminuiti di un ammontare corrispondente allo sgravio fiscale concesso col presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 dicembre 1942-XXI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL — RICCI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 gennaio 1943-XXI
Atti del Governo, registro 453, *foglio* 112. — MANCINI

REGIO DECRETO 14 dicembre 1942-XXI, n. 1664.

Approvazione delle materie d'insegnamento per le scuole professionali per ciechi.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 6 del Regio decreto 29 agosto 1941-XIX, n. 1449, concernente il riordinamento dell'istruzione professionale per i ciechi;

Su proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Le materie di insegnamento per le scuole per ciechi e per l'istituto di cui ai numeri 1, 2, 3 e 5 dell'art. 1 del R. decreto 29 agosto 1941-XIX, n. 1449, sono le seguenti:

I. — SCUOLE SECONDARIE DI AVVIAMENTO PROFESSIONALE.

Materie comuni a tutti i tipi:

religione - lingua italiana - storia, geografia, cultura fascista e tiflologica - matematica e nozioni di contabilità - scienze fisiche e naturali - igiene - disegno - canto corale - scrittura a mano e a macchina - educazione alla vita di relazione - educazione fisica - esercitazioni pratiche.

Materie del tipo industriale maschile:

cultura militare - disegno professionale - elementi di scienze applicate (nelle specializzazioni per meccanici e falegnami e per tessili) - elementi di scienze ed arti applicate (nelle specializzazioni per arti grafiche e per l'abbigliamento) - tecnologia (nelle specializzazioni per meccanici e falegnami, per le arti grafiche e per l'abbigliamento) - tessitura e tecnologia (nella specializzazione per tessili).

Materie del tipo industriale femminile:

puericultura - disegno professionale - economia domestica - elementi di merceologia.

II. — SCUOLE TECNICHE A INDIRIZZO INDUSTRIALE.

Religione - cultura militare - cultura generale (italiano, cultura fascista, cultura tiflologica) - contabilità - scienze applicate (meccanica, macchine, fisica, chimica, elettrotecnica) - scrittura e dattilografia - canto corale - educazione alla vita di relazione - educazione fisica - tecnologia - disegno tecnico - tessitura e disegno tessile (solo per la sezione tessitura) - lingua straniera (facoltativa) - esercitazioni pratiche - conduzione aziendale (per l'anno ulteriore di perfezionamento).

III. — SCUOLE PROFESSIONALI FEMMINILI.

Religione - cultura generale (italiano, dottrina del Fascismo e cultura tiflologica) - merceologia, contabilità applicata e conduzione aziendale - igiene e puericultura - disegno professionale e nozioni di storia dell'arte - conversazioni di lingua straniera - canto corale - educazione alla vita di relazione - scrittura e dattilografia - educazione fisica - esercitazioni di economia domestica - esercitazioni di laboratorio - tecnologia (esclusa la sezione tessitura e tappeti) - tessitura e disegno tessile (per la sezione tessitura e tappeti).

IV. — ISTITUTO DI TIFLOLOGIA PROFESSIONALE.

Pedagogia - igiene, prevenzione degli infortuni e nozioni elementari di oculistica - cultura tiflologica - esercitazioni di disegno tecnico - esercitazioni sui metodi tiflologici - esercitazioni di laboratorio, tirocinio e relazioni sulle esperienze didattiche.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 dicembre 1942-XXI

VITTORIO EMANUELE

BOTTAI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *gennaio* 1943-XXI
Atti del Governo, registro 453, *foglio* 103. — MANCINI

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 23 gennaio 1943-XXI.

Nomina dell'Ecc. prof. Alberto De Stefani, Ministro di Stato, a presidente dell'Istituto Poligrafico dello Stato.

IL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la legge 6 dicembre 1928-VII, n. 2744, modificata con la legge 24 marzo 1932-X, n. 273, concernente la costituzione dell'Istituto Poligrafico dello Stato;

Visto il proprio decreto in data 18 giugno 1941-XIX, relativo alla nomina del Consiglio di amministrazione del predetto Istituto;

Considerato che, in seguito alla morte del Senatore prof. dott. Pietro Fedele, si è reso vacante il posto di presidente dell'Istituto stesso;

Decreta:

L'Eccellenza prof. Alberto De Stefani, Ministro di Stato, è nominato presidente dell'Istituto Poligrafico dello Stato.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione, e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 23 gennaio 1943-XXI

Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo
MUSSOLINI

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 gennaio 1943-XXI
Registro n. 1 *Finanze, foglio n.* 361. — D'ELIA

(257)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 30 giugno 1942-XX.

Riconoscimento del diritto esclusivo di pesca in una zona acquea del lago di Garda a favore del comune di Tignale.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Visti gli articoli 26 e 27 del testo unico delle leggi sulla pesca approvato con R. decreto 8 ottobre 1931-IX, n. 1604;

Vista la legge 16 marzo 1933-XI, n. 260;

Visto il decreto del prefetto di Brescia n. 1839-IV, del 13 febbraio 1888, col quale venne riconosciuto a favore del comune di Tignale il possesso del diritto esclusivo di pesca delle lasche od aole lungo le rive del lago di Garda per l'estensione di non oltre dieci metri dalla riva, in varie località del territorio suddetto;

Considerato che dalla relativa documentazione è risultato che attualmente il legittimo possesso del predetto diritto esclusivo di pesca appartiene al comune di Tignale quale direttario ed ai signori Collini Basilio e Battista del fu Battista, Collini Domenico e Beniamino del fu Agostino e Castellini Giuseppe fu Antonio, quali utilisti;

Concorrendo tutte le condizioni volute dalla legge;

Decreta:

A conferma del sopra citato decreto del prefetto di Brescia n. 1839/IV del 13 febbraio 1888 è riconosciuto a favore del comune di Tignale quale direttario e dei

signori Collini Basilio e Battista del fu Battista, Collini Domenico e Beniamino del fu Agostino e Castellini Giuseppe fu Antonio, quali utilisti, il possesso del diritto esclusivo di pesca delle lasche od aole nei mesi di maggio, giugno, luglio e agosto, lungo le rive del lago di Garda e per l'estensione di non oltre 10 metri dalla riva nelle seguenti località:

1) tratta dalla Valle della Polverina con la proprietà già appartenente a Bertola Angelo fu Angelo a Valle del lago sino al confine della proprietà già appartenente a Parisini Arnaldo di Filippo, comprendente i lotti:

a) riva al porto del prato della Fame;
b) riva alla Valle e giardino Parisini;
c) riva delle Tombe.
d) riva Dosso dei Traini o Lesche;

2) tratta dalla Valle a monte del lago, dalla proprietà già appartenente a Parisini Arnaldo alla proprietà dello stesso nella località detta Campione, comprendente i lotti:

a) riva al Seresolo;
b) riva della Pattuita;
c) riva Salvadego del Dosso Lorolo;
d) riva di Sui;
e) riva di Forbesicle;
f) riva dei singoli grossi o Corna di Forbesicle;
g) riva sotto la Madonna.

Tale diritto esclusivo di pesca dovrà essere esercitato con l'osservanza delle disposizioni contenute nelle leggi e nei regolamenti sulla pesca sia di carattere generale che speciale.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 30 giugno 1942-XX

p. *Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo*
Il Commissario generale per la pesca
G. Ricci

(239)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 19 dicembre 1942-XXI.

Riconoscimento della qualità di Consigliere nazionale della Camera dei Fasci e delle Corporazioni al fascista Giovanni Calendoli.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Visto il proprio decreto in data odierna con il quale il fascista Giovanni Calendoli viene nominato segretario federale « comandato »;

Visti gli articoli 3, 1° comma, 5 e 9 della legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 129, istitutiva della Camera dei Fasci e delle Corporazioni;

Decreta:

E' riconosciuta la qualità di Consigliere nazionale della Camera dei Fasci e delle Corporazioni al fascista Giovanni Calendoli quale componente il Consiglio nazionale del Partito Nazionale Fascista in dipendenza della carica di segretario federale « comandato ».

Roma, addì 19 dicembre 1942-XXI

MUSSOLINI

(240)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 22 dicembre 1942-XXI.

Mobilitazione civile della Società per la costruzione del naviglio peschereccio « Socopesca », con sede in Roma.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Vista la legge 21 maggio 1940-XVIII, n. 415, sull'organizzazione della Nazione per la guerra;

Visto l'art. 13 della legge 24 maggio 1940-XVIII, n. 461, sulla disciplina dei cittadini in tempo di guerra;

Decreta:

La Società per la costruzione del naviglio peschereccio « Socopesca », con sede in Roma, via della Conciliazione n. 44, è mobilitata civilmente ai sensi ed agli effetti della legge 24 maggio 1940-XVIII, n. 461, sulla disciplina dei cittadini in tempo di guerra.

Il presente decreto, che entra in vigore alla data odierna, sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 22 dicembre 1942-XXI

MUSSOLINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 gennaio 1943-XXI
Registro n. 27 Finanze, foglio n. 110. — D'Elia

(243)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 22 dicembre 1942-XXI.

Mobilitazione civile dei portieri.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Vista la legge 21 maggio 1940-XVIII, n. 415, sull'organizzazione della Nazione per la guerra;

Visto l'art. 13 della legge 24 maggio 1940-XVIII, n. 461, sulla disciplina dei cittadini in tempo di guerra;

Vista la proposta del Ministero dell'interno;

Decreta:

I portieri sono mobilitati civilmente ai sensi ed agli effetti della legge 24 maggio 1940-XVIII, n. 461, sulla disciplina dei cittadini in tempo di guerra.

Il presente decreto, che entra in vigore alla data odierna, sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 22 dicembre 1942-XXI

MUSSOLINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 gennaio 1943-XXI
Registro n. 27 Finanze, foglio n. 107. — D'Elia

(242)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 22 dicembre 1942-XXI.

Mobilitazione civile del servizio di nettezza urbana del comune di Bari gestito dalla S. A. Servizi pubblici di Firenze.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Vista la legge 21 maggio 1940-XVIII, n. 415, sull'organizzazione della Nazione per la guerra;

Visto l'art. 13 della legge 24 maggio 1940-XVIII, n. 461, sulla disciplina dei cittadini in tempo di guerra;

Vista la proposta del Ministero dell'interno;

Decreta:

Il servizio di nettezza urbana del comune di Bari, gestito dalla S. A. Servizi pubblici di Firenze, con sede in Firenze, è mobilitato civilmente ai sensi ed agli effetti della legge 24 maggio 1940-XVIII, n. 461, sulla disciplina dei cittadini in tempo di guerra.

Il presente decreto, che entra in vigore alla data odierna, sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 22 dicembre 1942-XXI

MUSSOLINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *gennaio* 1943-XXI
Registro n. 27 *Finanze, foglio n.* 112. — D'ELIA

(241)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 25 dicembre 1942-XXI.

Mobilitazione civile dell'Impresa Astrua e Ramella, appaltatrice del servizio di nettezza urbana del comune di Ferrara.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Vista la legge 21 maggio 1940-XVIII, n. 415, sull'organizzazione della Nazione per la guerra;

Visto l'art. 13 della legge 24 maggio 1940-XVIII, n. 461, sulla disciplina dei cittadini in tempo di guerra;

Vista la proposta del Ministero dell'interno;

Decreta:

L'Impresa Astrua e Ramella, appaltatrice del servizio di nettezza urbana del comune di Ferrara, è mobilitata civilmente ai sensi ed agli effetti della legge 24 maggio 1940-XVIII, n. 461, sulla disciplina dei cittadini in tempo di guerra.

Il presente decreto, che entra in vigore alla data odierna, sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 25 dicembre 1942-XXI

MUSSOLINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *gennaio* 1943-XXI
Registro n. 27 *Finanze, foglio n.* 111. — D'ELIA

(244)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 25 dicembre 1942-XXI.

Mobilitazione civile della Società Coloniale Italiana.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Vista la legge 21 maggio 1940-XVIII, n. 415, sull'organizzazione della Nazione per la guerra;

Visto l'art. 13 della legge 24 maggio 1940-XVIII, n. 461, sulla disciplina dei cittadini in tempo di guerra;

Vista la proposta del Ministero dell'Africa Italiana;

Decreta:

La Società Coloniale Italiana è mobilitata civilmente ai sensi ed agli effetti della legge 24 maggio 1940-XVIII, n. 461, sulla disciplina dei cittadini in tempo di guerra.

Il presente decreto, che entra in vigore alla data odierna, sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 25 dicembre 1942-XXI

MUSSOLINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *gennaio* 1943-XXI
Registro n. 27 *Finanze, foglio n.* 115. — D'ELIA

(245)

DECRETO MINISTERIALE 19 gennaio 1943-XXI.

Regime fiscale dell'alcole prodotto da alcune materie vinose.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la legge 26 gennaio 1942-XX, n. 38, che proroga la facoltà al Ministro per le finanze di modificare con proprio decreto il regime fiscale dei combustibili;

Decreta:

Art. 1.

Al punto *c*) dell'art. 4 del decreto Ministeriale 22 dicembre 1942-XXI è aggiunto il seguente paragrafo:

2) L. 150 per ettanidro di alcole da sottoprodotti della vinificazione e destinato ad usi non soggetti all'imposta.

Nessun diritto erariale è dovuto per l'alcole da vino.

Art. 2.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 19 gennaio 1943-XXI

Il Ministro: DI REVEL

(247)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Riassunto del provvedimento P. 591 del 2 gennaio 1943 relativo ai prezzi dei cascami di filatura e tessitura, del raion, del fiocco e dei cascami di filatura del raion e fiocco misto con cotone. Disciplina della vendita dei cascami suddetti, dei cascami di cotone, di lana e misti con lana.

Con provvedimento P. 591 del 2 gennaio 1943-XXI, il Ministero delle corporazioni, con riferimento ed in applicazione del decreto Ministeriale 1° aprile 1942-XX, concernente la distribuzione delle materie prime tessili, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno del 4 aprile 1942-XX, ha disposto quanto segue:

1. — Le aziende industriali tessili debbono praticare nelle loro vendite di cascami di filatura e tessitura, del raion e del fiocco, prezzi non superiori a quelli fissati nella tabella *A*, allegata al presente provvedimento.

Per i cascami di cotone misto i prezzi massimi praticabili non possono superare la media aritmetica ponderale dei prezzi dei cascami di puro cotone, stabiliti con il provvedimento P. 242 del 17 febbraio 1942-XX, ed i prezzi delle corrispondenti qualità di cascami di cui alla tabella *A*, tenuto conto delle percentuali componenti i cascami stessi.

2. — A partire dal 1° febbraio 1943-XXI, le aziende industriali tessili suddette dovranno indicare, nella denuncia prescritta dal citato decreto Ministeriale 1° aprile 1942-XX e dalle relative norme di applicazione, i movimenti che nel mese precedente sono avvenuti nella consistenza dei cascami di cui alla lettera c) dell'art. 1 del predetto decreto, posseduti da ciascuna di esse, specificando i quantitativi:

a) giacenti all'inizio del mese precedente;

b) prodotti durante il mese precedente;

c) utilizzati, direttamente in filatura nei propri stabilimenti, durante il mese precedente;

d) venduti, previo nulla osta o assegnazione della Confederazione fascista degli industriali, durante il mese precedente;

e) riutilizzabili, direttamente in filatura nei propri stabilimenti, durante il mese in cui viene effettuata la denuncia;

f) disponibili per la vendita alla fine del mese precedente.

3. — I quantitativi di cascami disponibili per la vendita, oggetto della denuncia, restano vincolati a disposizione della Confederazione fascista degli industriali a meno che la Confindustria non ritenga necessario vincolare, di volta in volta, anche i quantitativi di cascami che l'azienda ha dichiarato di poter utilizzare direttamente in filatura.

4. — La Confindustria determinerà la quantità e la qualità dei cascami che ciascuna azienda, appartenente alle categorie sottoelencate, potrà acquistare mensilmente, con le modalità ed alle condizioni stabilite al successivo punto 5:

a) aziende trasformatrici di cascami, che dispongano di attrezzatura idonea per la produzione di garnettati e lavorati di cascami, autorizzate dal Ministero delle corporazioni. L'elenco di tali aziende sarà formato dalla Confindustria e sottoposto all'approvazione del Ministero delle corporazioni;

b) aziende di filatura di cardato, munite di impianti di trasformazione di cascami;

c) aziende produttrici di cotone idrofilo;

d) aziende produttrici di ovatta per imbottitura;

e) aziende produttrici di filetti per pulizia macchine.

Alle aziende di cui alle lettere b), c), d) ed e) le quote che determinerà la Confindustria dovranno essere limitate ai quantitativi da destinare alla trasformazione nei manufatti da esse prodotti, con la esclusione quindi della produzione di garnettati destinati alla vendita.

5. — Le aziende produttrici di cascami dovranno denunciare alla Confindustria le richieste di acquisti di cascami che volta per volta riceveranno dalle aziende trasformatrici di cui al punto 4 del presente provvedimento. La vendita e la consegna dei cascami non potranno essere effettuate se non dopo che la ditta venditrice e quella compratrice avranno ottenuto il nulla osta della suddetta Confederazione.

6. — I cascami di cotone o misti con cotone potranno essere acquistati previo nulla osta della Confindustria, esclusivamente da aziende idrofiliste, che sono tenute ad impiegarli per la fabbricazione di cotone idrofilo-tipo, o da aziende produttrici di articoli tecnici, semprechè l'impiego dei cascami stessi sia stato preventivamente autorizzato dal Ministero delle corporazioni (Direzione generale dell'industria).

7. — I cascami oggetto del presente provvedimento che, dopo 60 giorni dalla data della denuncia, risultino ancora invenduti, saranno assegnati direttamente dalla Confindustria alle aziende utilizzatrici appartenenti alle categorie di cui al precedente punto 4.

8. — I cascami di cui ai numeri 9, 13, 14 dell'unita tabella, potranno essere ceduti anche ad aziende non contemplate nel precedente punto 4. In tal caso le aziende detentrici dovranno chiedere per la cessione la preventiva autorizzazione della Confindustria inviando un campione dei cascami che intendono vendere, ed indicando la ditta acquirente ed il quantitativo che intendono cedere.

9. — E' fatto divieto alle aziende produttrici di cascami di cui ai punti 1 e 2 del presente provvedimento di far lavorare gli stessi per proprio conto da altre aziende.

Nella lavorazione per conto s'intende compresa la battitura, la sfilacciatura, la garnettatura ed ogni altra operazione di preparazione dei cascami.

Tuttavia la Confindustria, in relazione all'incarico affidatole con la circolare 3255 del 4 aprile 1942-XX da questo Ministero (Direzione generale dell'industria) potrà autorizzare in via eccezionale e sopratutto per produzioni interessanti le Forze armate, la lavorazione dei cascami per conto, in deroga a quanto sopra disposto.

10. — Le violazioni delle disposizioni del presente provvedimento saranno punite con le sanzioni previste dalla legge 8 luglio 1941-XIX, n. 645.

11. — Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

TABELLA A.

TABELLA DEI PREZZI E DELLE CARATTERISTICHE DEI CASCAMI E SOTTOPRODOTTI DELLA PETTINATURA, FILATURA E TESSITURA DELLE FIBRE ARTIFICIALI, IVI COMPRESE QUELLE PROVENIENTI DA MAGLIFICI, CALZIFICI E VARIE.

1. Cappelli, stoppini o anelli	L. 12 — al Kg.
2. Filetti e filandre raion, unici	» 15 — »
3. Filetti ritorti o apprettati	» 12 — »
4. Filetti colorati	» 10 — »
5. Filetti unti e mezzi unti	» 3 — »
6. Piniselli	» 7 — »
7. Cascame di sottocarda, di aspirazione, polvere spazzatura di carda e di tamburo, polvere canale o sottotomba, scopatura di filatura	» 4 — »
8. Scopatura di rocchettiera	» 2 — »
9. Cascame di garzatura o di cimatrici (per imbottitura)	» 1,50 »
10. Scopatura di tessitura	» 1,50 »
11. Filetti di vigogna filabili	» 8 — »
12. Filetti di vigogna per filetti pulizia	» 3 — »
13. Terriccio ed altri cascami per concime	» 0,50 »
14. Terriccio ed altri cascami per agglomerati cementi fini	» 1 — »
15. Pettinaccia (blouse)	» 14,50 »
16. Volandola e altri cascami di pettinatura	» 5 — »

Pagamento contanti verifica merce, imballo al costo, resa franco stazione.

(231)

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Riassunto del provvedimento P. 592 del 2 gennaio 1943 relativo ai tipi e ai prezzi dei garnettati e lavorati di cascami. Disciplina della vendita degli stessi.

A seguito del precedente provvedimento P. 591 del 2 gennaio 1943-XXI, il Ministero delle corporazioni, con provvedimento P. 592 del 2 gennaio 1943-XXI, ha disposto quanto segue:

1. — Le aziende trasformatrici di cascami possono produrre, per il consumo della popolazione civile nell'interno del Regno, esclusivamente garnettati-tipo e « lavorati » tipo aventi le caratteristiche indicate nell'unita tabella *A*.

2. — I prezzi massimi di vendita che le aziende suddette possono praticare nelle vendite di garnettati, di battuti e di scarti per filetti pulizia macchine, sono quelli figuranti a fianco dell'indicazione di ciascun tipo, nella unita tabella *A*.

3. — A partire dal 1° febbraio 1943-XXI le aziende trasformatrici di cascami, nella denuncia mensile prescritta dall'art. 3 del decreto Ministeriale 1° aprile 1942-XX, concernente la disciplina della distribuzione delle materie prime tessili e delle relative norme di applicazione, dovranno indicare i movimenti che nel mese precedente sono avvenuti presso di esse nella consistenza dei cascami, di garnettati e di lavorati, specificando i quantitativi:

a) di cascami e « lavorati » giacenti all'inizio del mese;

b) di cascami acquistati durante il mese;

c) di « lavorati » prodotti durante il mese;

d) di « lavorati » venduti durante il mese;

e) di cascami giacenti alla fine del mese;

f) di « lavorati » disponibili per la vendita alla fine del mese.

4. — I quantitativi di garnettati e « lavorati » di cascami disponibili per la vendita, oggetto della denuncia, restano vincolati a disposizione della Confederazione fascista degli industriali.

5. La Confindustria determinerà la quantità e la qualità dei garnettati e « lavorati » di cascami che ciascuna azienda di filatura di cardato o produttrice di filetti per pulizia mac-

chine, potrà acquistare mensilmente, con le modalità e condizioni stabilite al successivo punto 6.

6. — Le aziende trasformatrici di cascami dovranno denunciare alla Confederazione fascista degli industriali le richieste di acquisto di garnettati e «lavorati» di cascame che volta per volta riceveranno dalle aziende di cui al precedente punto 5. Le vendite e la consegna dei garnettati e «lavorati» di cascami non potranno essere effettuate se non dopo che la ditta venditrice e quella compratrice avranno ottenuto il nulla osta dalla Confederazione.

7. — I garnettati e «lavorati» di cascami, oggetto del presente provvedimento che, dopo 60 giorni dalla data della denuncia, risultino ancora invenduti, saranno assegnati direttamente dalla Confindustria alle aziende utilizzatrici di cui al precedente punto 5.

8. — Le violazioni delle disposizioni del presente provvedimento saranno punite con le sanzioni previste dalla legge 8 luglio 1941-XIX, n. 645.

9. — Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

TABELLA *A*.

TABELLA DEI PREZZI E DELLE CARATTERISTICHE DEI LAVORATI DI CASCAMI

1. *Garnettato raion greggio*. — Deve provenire esclusivamente da filetti o filanda greggi e deve essere prodotto su macchine garnettatrici a due o più tamburi. Non deve contenere più del 10 % di filetti non aperti: lire 20 al kg.

2. *Garnettato raion milleflori chiaro*. — Deve provenire da filetti sporchi o di tinta chiarissima e da filetti apprettati. Deve essere prodotto su macchine garnettatrici a due o più tamburi e non deve contenere più del 20 % di filetti non aperti: lire 18,50 al kg.

3. *Garnettato raion classificato a colori*. — Deve provenire da filetti o filandre colorate e classificate a tinte. Deve essere prodotto su macchine garnettatrici a due o più tamburi. Non deve contenere più del 20% di filetti non aperti: lire 17 al kg.

4. *Garnettato raion milleflori scuro*. — Deve provenire da filetti colorati in monte, con non più del 20 % di filetti mezzi unti lavati o filetti provenienti dalle spazzature di tessitura. Deve essere prodotto su macchine garnettatrici con due o più tamburi. Non deve contenere più del 25 % di filetti non aperti: lire 13 al kg.

5. *Garnettato ordinario di raion, colori non definibili*. — Deve provenire da filetti unti e mezzi unti lavati, piniselli e scopatura di filatura ed altri cascami aventi una lunghezza non inferiore a 30 mm. Deve essere prodotto con macchine garnettatrici a uno o più tamburi. Non deve contenere più del 25 % di filetti non aperti: lire 13 al kg.

6. *Battuto o fioccato di raion greggio*. — Deve provenire dai cascami di sottocarda, di aspirazione, polverone, spazzatura di carda e di tamburo e polvere di canale. Deve essere battuto alle macchine battitrici (Willof) e passato successivamente ai lupetti di sfioccatura: lire 8 al kg.

7. *Battuto o sfioccato di raion milleflori*. — Deve provenire da piniselli sporchi, scopatura di rocchettiera e scopatura di tessitura. Deve essere battuto alle macchine battitrici e passato successivamente ai lupetti di sfioccatura: lire 4 al kg.

8. Scarti vari non classificabili preparati per filetti pulizia macchine: lire 3 al kg.

Pagamento contanti verifica merce, imballo al costo, resa franco stazione.

(232)

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Riassunto del provvedimento P. 593 del 4 gennaio 1943-XXI relativo ai tipi e ai prezzi dei tulli in seta per veli.

Il Ministero delle corporazioni con provvedimento P. 593 del 4 gennaio 1943-XXI, ha stabilito quanto segue:

1. — I produttori di tulli in seta per veli religiosi e per veli andalusa possono fabbricare per il consumo della popolazione civile nell'interno del Regno, esclusivamente prodotti-tipo aventi le caratteristiche indicate nell'unita tabella.

2. — I prezzi massimi di vendita che i produttori possono praticare nelle vendite ai grossisti o ai confezionisti industriali sono quelli figuranti nell'apposita colonna della stessa tabella, a fianco della descrizione di ciascun tipo.

Detti prezzi s'intendono franco fabbrica, pagamento 30 giorni.

3. — Il produttore che venda prodotti-tipo a prezzo inferiore a quello massimo stabilito, dovrà indicare — secondo le norme di cui al successivo punto 6 — il prezzo di minuta vendita proporzionalmente ridotto.

4. Nelle vendite al dettagliante, il grossista dovrà praticare prezzi non superiori a quelli fissati per le vendite franco fabbrica aumentati di non oltre il 16 % per merce franco magazzino del grossista stesso, pagamento contanti.

5. — I prezzi massimi di vendita dal dettagliante al consumatore sono quelli figuranti nell'apposita colonna della tabella a fianco della descrizione di ciascun tipo.

Detti prezzi sono comprensivi dell'onere per imposta generale sull'entrata relativa alla fase di scambio dal dettagliante al consumatore.

6. — E' fatto obbligo al produttore di apporre sui prodotti-tipo due cartellini forniti dall'Ente del Tessile Nazionale, uno fisso in principio e l'altro mobile alla fine della pezza, sui quali dovranno essere riportate le indicazioni della sua ditta o ragione sociale e sede, della categoria, del numero del tipo e del prezzo di vendita al consumatore, trasformato da mq. a metro lineare, in base all'effettiva altezza della pezza.

7. — Qualora una ditta commerciale suddivida in parte una pezza di prodotto tipo, per rivendere le parti ad altri commercianti, essa dovrà applicare su ciascuna di dette parti un duplicato del cartellino esistente nella pezza originale. Nel cartellino dovrà essere altresì indicata la ditta che ha operato la ripartizione della pezza. Da tale obbligo è escluso il dettagliante per le vendite effettuate direttamente al consumatore.

8. — Il venditore ha l'obbligo di specificare sulle fatture la categoria ed il numero del tipo del prodotto venduto ed aggiungere la dichiarazione che lo stesso è munito dei cartellini contenenti le indicazioni di cui al punto 6.

9. — Il dettagliante non può asportare i due cartellini apposti secondo le prescrizioni del presente provvedimento, sino ad esaurimento della pezza.

L'esercente la vendita al dettaglio ha l'obbligo di tenere esposto nei propri locali di vendita, in modo ben visibile al pubblico, il listino dei prezzi massimi di vendita al minuto dei prodotti tipo oggetto del presente provvedimento.

10. — I fabbricanti di tulli in seta per veli religiosi e per veli andalusa, potranno vendere i prodotti già fabbricati o in corso di lavorazione alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, a condizione però che pratichino per tali prodotti prezzi non superiori a quelli dei prodotti-tipo cui essi possono essere assimilati in base alle loro caratteristiche, ed applichino le disposizioni del precedente punto 6, facendo precedere alla voce «tipo» la dizione «assimilato». Il prezzo al quale il dettagliante è tenuto a vendere al consumatore sarà calcolato, aggiungendo a quello franco fabbrica la maggiorazione del 50 % riservata al commercio.

Per le qualità che risultino eventualmente non assimilabili, perchè aventi caratteristiche tecniche diverse da quelle previste per i tessuti tipo, i produttori non potranno effettuare la vendita se prima non avranno chiesto ed ottenuto la fissazione del prezzo seguendo la procedura del punto 2 del provvedimento P. 366 del 20 giugno 1942-XX.

L'indicazione di tale prezzo, aumentato della maggiorazione del 50 % riservata al commercio, dovrà essere riportata sui cartellini di cui al precedente punto 6.

11. — Il commerciante all'ingrosso potrà effettuare fino al 31 gennaio 1943-XXI la vendita dei prodotti non tipo che si trovino in suo possesso alla data di entrata in vigore del presente provvedimento e che quindi non siano muniti dei cartellini prescritti al precedente punto 10, ma dovrà praticare nella vendita al dettagliante prezzi non superiori a quelli risultanti dalle relative fatture di acquisto della merce presso il produttore, maggiorata al massimo del 16 %.

Il dettagliante potrà effettuare sino al 28 febbraio 1943-XXI la vendita dei prodotti non tipo non muniti dei cartellini di cui al precedente punto 10, ma dovrà in tal caso praticare prezzi non superiori a quelli risultanti dalle fatture di acquisto dal produttore o dal grossista fornitore, aumentati rispettivamente del 50 % e del 34 %.

12. — I commercianti grossisti ed i commercianti a dettaglio, a partire rispettivamente dal 1° febbraio p. v. e dal 1° marzo p. v., non potranno vendere i manufatti non tipo di

cui al precedente punto, a prezzi superiori a quelli fissati, per le rispettive fasi di scambio, per i corrispondenti prodotti-tipo cui per le loro caratteristiche i manufatti stessi possono essere assimilati. Quando si tratti di manufatto non tipo avente caratteristiche migliori di quelle stabilite per il prodotto-tipo più pregiato della classe cui il manufatto non tipo appartiene, non potranno essere praticati in nessun caso prezzi superiori a quelli fissati per le rispettive fasi di scambio per tale manufatto tipo.

I manufatti non tipo aventi caratteristiche più scadenti di quelle dei prodotti-tipo, dovranno essere venduti a prezzi adeguatamente inferiori a quelli fissati per questi ultimi.

13. — Il controllo sull'esecuzione delle norme prescritte con il presente provvedimento è demandato ai Consigli provinciali delle corporazioni del Regno ed all'Ente del Tessile Nazionale.

14. — Ai contravventori alle disposizioni del presente provvedimento si applicano le sanzioni previste dalla legge 8 luglio 1941-XIX, n. 645.

15. — Il presente provvedimento entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

TABELLA DELLE CARATTERISTICHE E DEI PREZZI DEI TULLI IN SETA PER VELI

	Prezzo massimo franco fabbrica	Prezzo massimo di vendita al consumatore
	Prezzo in Lire al mq.	
TIPO 1. — *Tulle seta incrocio semplice per veli da cresima.* — Fori 20 - prodotto con filato seta 13/15 dn. qualità superspeciale - garanzia 92 %, in ordito ed in bobina purgato e tinto in pezza; peso per mq. gr. 1,8/2,2	7,40	11,15
TIPO 1-*a*. — Idem, fori 33, peso per mq. gr. 4/4,½	10,65	16 —
TIPO 2. — *Tulle seta a incrocio doppio per veli religiosi.* — Fori 26 - prodotto con filato seta 2 capi di 11/13 dn., qualità superspeciale, garanzia 92 %, in ordito e in bobina; purgato e tinto in pezza, peso per mq. gr. 4,½ / 5,½	13,65	20,50
TIPO 3. — *Tulle di seta per velette da viso* — Prodotto con filato seta 2 capi 11/13 dn., in ordito e in bobina; purgato e tinto in pezza; peso per mq. gr. 3/4 operato	10 —	15 —
TIPO 3-*a*. — Idem, peso per mq. gr. 5/6	16 —	23,95
TIPO 4. — *Tulle misto seta per velette da viso.* — Prodotto con filato seta 3 capi di 11/13 dn., qualità superspeciale garanzia 90 %, in torsione « organzino » e filo raion viscosa 60/2 dn., qualità II intermedia, in torsione « organzino » in ordito; filato seta 2 capi di 11/13 dn., qualità superspeciale garanzia 90 % in torsione « organzino » in bobina; purgato e tinto in pezza, peso per mq. gr. 8/9 operato	10,85	16,25
TIPO 5. — *Tulle di raion per velette da viso a incrocio semplice.* — Prodotto su telaio rachel, con filo raion viscosa 100 dn., qualità II intermedia, tinto in pezza, peso per mq. gr. 10/11	4,35	6,50
TIPO 5-*a*. — Idem, peso per mq. gr. 69/71	5,80	8,70
Veli andalusa:		
TIPO 6. — Qualità 7/8 punti - Racchi 1,870 x cm. 225 - prodotto con filo raion viscosa 200 dn., qualità II multibave intermedia tinto con colori diretti, in ordito e in bobina; peso per mq. gr. 49/56	9,50	14,25
TIPO 6-*a*. — Idem, Racchi 2,016 per cm. 200 - peso mq. gr. 53/60	11,75	17,60
TIPO 7. — Qualità 8/9 punti - Racchi 2,880 x cm. 225, prodotto con filo raion viscosa 150 dn., qualità II multibave intermedia, tinto con colori diretti, in ordito ed in bobina, peso per mq. gr. 44/49	18,30	27,40
TIPO 7-*a*. — Idem, Racchi 4,208 per cm. 225, peso per mq. gr. 58/62	20,30	30,40
TIPO 8. — Qualità 9/10 punti - Racchi 4,337 x cm. 225, prodotto con filo raion viscosa 75/2 dn., qualità II multibave, tinto con colori diretti, torsione « organzino » in ordito; filo raion viscosa 120 dn., qualità II multibave intermedia, tinto con colori diretti, in bobina, peso per mq. gr. 45/51	24,35	36,55
TIPO 8-*a*. — Idem, Racchi 5,255 per cm. 250, peso per mq. gr. 60/66	26,85	40,30
TIPO 9. — Qualità 10/11 punti - Racchi 5,350 x cm. 250, prodotto con filo raion viscosa 120 dn., qualità II intermedia, tinto con colori diretti, in ordito ed in bobina; peso per mq. gr. 52/56	29,15	43,75
TIPO 9-*a*. — Idem, Racchi 5,137 per cm. 225, peso per mq. gr. 45/51	31,25	46,85
TIPO 10. — Qualità 11/12 punti - Racchi 6,633 x cm. 250, prodotto con filo raion viscosa 60/2 dn., qualità II multibave intermedia, tinto con colori diretti, torsione « organzino » in ordito; filo raion viscosa 120 dn., qualità II multibave intermedia, tinto con colori diretti, in bobina; peso per mq. gr. 50/56	32,05	48,10
TIPO 10-*a*. — Idem, Racchi 7,763 per cm. 250, peso per mq. gr. 58/65	36,15	54,25
TIPO 11. — Qualità 11/12 punti - Racchi 5,420 x cm. 225, prodotto con filato seta 3 capi di 13/15 dn., qualità superspeciale, garanzia 90 %, tinto in puro, in ordito; filato seta 2 capi di 20/22 dn., qualità superspeciale garanzia 95 %, tinto in puro, in bobina; peso per mq. gr. 24/27	54,60	81,90
TIPO 11-*a*. — Idem, Racchi 7,283 per cm. 250; peso per mq. gr. 27/31	62,30	93,50

Note:

1) i tipi dall'1 al 5-*a* possono essere prodotti anche con appretto speciale, ed in tal caso i prezzi di vendita franco fabbrica e di vendita al consumatore, vanno maggiorati rispettivamente di L. 1 e di L. 1,50 a metro quadrato;

2) i tipi dal 6 all'11-*a*, se confezionati con orlatura o trinatura, in modo da poter essere usati dal consumatore, non possono essere venduti a prezzo superiore al costo del tessuto effettivamente impiegato, aumentati di L. 0,30 a metro lineare di orlato.

(233)

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Riassunto del provvedimento P. 594 del 4 gennaio 1943 relativo ai prezzi del monofilo per pesca

Con provvedimento P. 594 del 4 gennaio 1943-XXI, il Ministero delle corporazioni ha precisato che i prezzi massimi e le condizioni di vendita fissati per il monofilo nailon per pesca con il provvedimento P. 547, pubblicato nel n. 285 in data 2 dicembre 1942-XXI, della *Gazzetta Ufficiale* del Regno, valgono anche per la vendita nel Regno del prodotto similare di importazione, comunque denominato (monofilo Damyl; Beryl, Solin, Perlon, ecc.).

I prezzi di vendita al pubblico dei succitati monofili non potranno conseguentemente superare in nessun caso i prezzi stabiliti con il suddetto provvedimento P. 547.

Le violazioni delle disposizioni del presente provvedimento saranno punite con le sanzioni previste dalla legge 8 luglio 1941-XXI, n. 645.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

(230)

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Riassunto del provvedimento P. 595 del 4 gennaio 1943 relativo ai tipi e prezzi delle cravatte a maglia o prodotte su telai da nastro.

Con provvedimento P. 595 del 4 gennaio 1943-XXI il Ministero delle corporazioni ha stabilito quanto segue:

1. — I produttori di cravatte a maglia o prodotte su telai da nastro, da qualsiasi organizzazione sindacale siano rappresentati, possono fabbricare per il consumo della popolazione civile nell'interno del Regno esclusivamente cravatte-tipo aventi le caratteristiche indicate nell'unita tabella.

2. — I prezzi massimi che i produttori possono praticare sono quelli figuranti nell'apposita colonna della stessa tabella a fianco della descrizione di ciascun tipo.

Detti prezzi si intendono franco fabbrica, pagamento 30 giorni netto, imballo esterno al costo.

3. — Il produttore che vende cravatte-tipo a prezzo inferiore a quello massimo stabilito dovrà indicare — secondo le norme di cui al successivo punto 5 — il prezzo di minuta vendita proporzionalmente ridotto.

4. — I prezzi massimi di vendita al consumatore sono quelli figuranti nell'apposita colonna della tabella, a fianco della descrizione di ciascun tipo.

Detti prezzi sono comprensivi dell'onere per imposta generale sull'entrata relativa alla fase di scambio dal dettagliante al consumatore.

5. — E' fatto obbligo al produttore di cucire su ogni cravatta una etichetta di tessuto sulla quale dovranno essere indicati mediante tessuto o inchiostro indelebile in modo ben visibile l'indicazione del numero del tipo del prezzo di vendita al consumatore. Il produttore dovrà inoltre apporre, su ogni dozzina di cravatte prodotte, un cartellino, fornito dall'Ente del Tessile Nazionale, con l'indicazione della ragione sociale della sua ditta e sede, del numero del tipo della cravatta e del prezzo di vendita al consumatore a capo.

6. — Nelle vendite al dettagliante, il grossista dovrà praticare prezzi non superiori a quelli fissati per le vendite dal produttore, aumentati di non oltre il 13 % per merce franco magazzino del grossista stesso pagamento contanti.

7. — Il venditore ha l'obbligo di specificare sulle fatture il numero del tipo delle cravatte ed aggiungere la dichiarazione che le stesse sono munite delle indicazioni e del cartellino di cui al punto 5.

8. — Il venditore è tenuto a consegnare all'acquirente la cravatta venduta, munita delle indicazioni prescritte al punto 5.

9. — I fabbricanti di cravatte a maglia o prodotte su telai da nastro potranno vendere le cravatte prodotte anteriormente alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, o in corso di lavorazione alla data stessa, a condizione però che pratichino per tali cravatte prezzi non superiori a quelli delle cravatte-tipo cui esse possono essere assimilate, ed applichino le disposizioni del precedente punto 5, facendo precedere alla voce « tipo » la dizione « assimilato ».

Il prezzo al quale il dettagliante è tenuto a vendere al consumatore sarà calcolato, aggiungendo a quello franco fabbrica la maggiorazione del 40 % riservata al commercio.

10. — Il commerciante all'ingrosso potrà effettuare fino al 31 gennaio 1943-XXI, la vendita delle cravatte non tipo che si trovino in suo possesso alla data di entrata in vigore del presente provvedimento e non siano munite quindi delle indicazioni prescritte al punto 5, ma dovrà praticare nella vendita al dettagliante, prezzi non superiori a quelli risultanti dalle relative fatture di acquisto, della merce presso il produttore, maggiorati al massimo del 13 %.

Il dettagliante potrà effettuare fino al 28 febbraio 1943-XXI, la vendita delle cravatte non tipo non munite delle indicazioni prescritte al precedente punto 5, ma dovrà in tal caso praticare prezzi non superiori a quelli risultanti dalla fattura di acquisto dal produttore o dal grossista fornitore, aumentati rispettivamente del 40 % e del 27 %.

11. — I commercianti grossisti ed i commercianti a dettaglio, a partire rispettivamente dal 1° febbraio e dal 1° marzo 1943-XXI non potranno vendere le cravatte non tipo di cui al precedente punto, a prezzi superiori a quelli fissati per le rispettive fasi di scambio per le corrispondenti cravatte-tipo, cui per le loro caratteristiche di fabbricazioni, materia prima e peso che i manufatti stessi possono essere assimilati. Quando si tratti di cravatte non tipo aventi caratteristiche migliori del prodotto tipo analogo, non potranno essere praticati in nessun caso prezzi superiori a quelli fissati per le rispettive fasi di scambio per tale tipo.

Le cravatte non tipo, aventi caratteristiche più scadenti di quelle dei prodotti tipo dovranno essere vendute a prezzi adeguatamente inferiori a quelli fissati per questi ultimi.

12. — Il controllo sull'esecuzione delle norme prescritte con il presente provvedimento è demandato ai Consigli provinciali delle Corporazioni del Regno ed all'Ente del Tessile Nazionale.

13. — Ai contravventori alle disposizioni del presente provvedimento si applicano le sanzioni previste dalla legge 8 luglio 1941-XIX, n. 645.

14. — Il presente provvedimento entrerà in vigore nel 15° giorno dopo la sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

TABELLA DELLE CARATTERISTICHE E DEI PREZZI DELLE CRAVATTE A MAGLIA DI SETA E RAION VISCOSA

	Prezzo massimo franco fabbrica, pagamento 30 giorni netto — Lire alla dozzina	Prezzo massimo di vendita al consumatore — Lire per capo
Tipo n. 1. — Cravatta a maglia di seta, qualità classica, titolo 20/22; a 5 capi, torsione 400 giri, confezionata a regola d'arte; carica massima della seta 45 %, peso netto per dozzina grammi 400/430	293 —	34 —
Tipo n. 2. — Cravatta a maglia in raion viscosa, titolo 300/3 dn. qualità intermedia, confezionata a regola d'arte, peso netto per dozzina gr. 430/460	57,10	6,70
Tipo n. 3. — Cravatta a maglia tubolare « Tipo Forze Armate » in raion viscosa - in ordito titolo 150 dn. qualità intermedia, tessimento in raion viscosa, titolo 450/3, qualità intermedia; prodotta su telai a nastro, peso netto per dozzina gr. 300/330	37,25	4,35

(229)

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Riassunto del provvedimento P. 597 del 10 gennaio 1943 relativo ai prezzi degli alcoli di 2ª categoria

Il Ministero delle corporazioni, con provvedimento P. 597 del 10 gennaio 1943-XXI, a modifica di quanto stabilito con la circolare P. 704 del 25 marzo 1940 ed in seguito alla revisione del regime dei prezzi degli alcoli e del regime fiscale di essi, disposta con decreto del Ministro per le finanze, rispettivamente del 25 giugno 1942-XX e 22 dicembre 1942-XXI (pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno del 24 dicembre 1942-XXI), ha stabilito quanto segue:

Fermi restando il prezzo-base di lire 580 l'ettanidro fissato per lo spirito denaturato e quello di lire 4480 l'ettanidro (compresa l'imposta di fabbricazione) stabilito per lo spirito puro soggetto ad imposta di fabbricazione, il Consorzio nazionale fra i distillatori di spiriti di seconda categoria continuerà a vendere alle condizioni attuali di resa, franco stazione più vicina alla fabbrica o deposito mittente. Peraltro, esso provvederà a conguagliare le spese sostenute dal compratore o dal distillatore per il trasporto ferroviario dalla stazione di partenza a quella di destino, applicando uniformemente le aliquote qui appresso stabilite:

	Alcole denaturato a 90° o a 94°	Alcole puro a 95° — 96°
	Lire per ettanidro	
Per alcole in vagoni cisterna . . .	15 —	17 —
Per alcole in fusti, a vagone completo.	20 —	22 —

Per lo spirito venduto a collettame, anzichè a vagone completo, i prezzi massimi restano stabiliti come segue, sia per le vendite effettuate dal Consorzio nazionale fra i distillatori di spiriti di 2ª categoria, che per quelle fatte dai grossisti, per merce resa franco deposito di distribuzione del Consorzio o del grossista, nolo dei fusti a carico del compratore:

	Alcole denaturato a 90° o a 94°	Alcole puro a 95° — 96°
	Prezzi massimi Lire per ettanidro	
Oltre 24 ettanidri	610 —	4.540 —
Oltre 12 e fino a 24 ettanidri . . .	620 —	4.555 —
Oltre 5 e fino a 12 ettanidri . . .	630 —	4.570 —
Oltre 3 e fino a 5 ettanidri . . .	645 —	4.590 —
Oltre 1 e fino a 3 ettanidri . . .	660 —	4.610 —
Oltre 20 litri anidri e fino ad 1 ettanidro	680 —	4.635 —
Oltre 5 litri anidri e fino a 20 litri anidri	700 —	4.660 —

L'imposta sulle entrate e le tasse di bollo sono a carico del compratore. Per l'alcole assoluto (buon gusto e T. V., a 99°,9 e denaturato a 99°,7) è ammessa, sui prezzi di cui sopra, una maggiorazione non superiore a:

lire 65 l'ettanidro per l'alcole assoluto denaturato a 99°,7 e puro T. V. a 99°,9;

lire 85 l'ettanidro per l'alcole assoluto puro buon gusto a 99°,9.

Rimangono immutate le altre condizioni di vendita in vigore.

(226)

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Riassunto della circolare P. 609 del 13 gennaio 1943-XXI relativa al prezzo dei tronchi delle resinose

A completamento delle disposizioni contenute nella circolare P. 216 del 12 gennaio 1942, il Ministero delle corporazioni con provvedimento P. 609 del 13 gennaio c. a. ha determinato come appresso il prezzo dei tronchi delle essenze resinose:

ABETE.

Tronchi da sega: sani, diritti, scortecciati, lunghezza da m. 4 in avanti, diametro minimo cm. 20 a metà lunghezza: prezzo di vendita: L. 385 a mc.

Per i tronchi di lunghezza inferiore a m. 4, riduzione del 20 %.

Per i tronchi di lunghezza da m. 4 in avanti e di diametro da cm. 10 a cm. 19, riduzione del 10 %. Per i tronchi di produzione della Valle di Fiemme, Val Visdende, Val Comelico, Val Pusteria, Val Cuaria, Val di Primiero, Val di Campiglio, Val d'Ega, è ammessa una maggiorazione di L. 20 a mc.

LARICE.

Tronchi da sega: sani, diritti e scortecciati, lunghezza da m. 4 in avanti, diametro minimo cm. 20 a metà lunghezza:, prezzo di vendita: L. 430 a mc.

Per i tronchi di lunghezza da m. 4 in avanti e di diametro da cm. 10 a cm. 19, riduzione del 10 %.

Per i tronchi di lunghezza inferiore ai m. 4, riduzione del 20 %.

Per i tronchi di produzione di Val Aurina, Val Badia, Val di Sole, Val Visdende, Val di Campiglio, Val di Vizze (Vipiteno) è ammessa una maggiorazione di L. 30 al mc.

PINO SILVESTRE.

Tronchi da sega: sani, diritti, scortecciati, lunghezza da m. 4 in avanti, diametro minimo di cm. 20 a metà lunghezza:, prezzo di vendita: L. 385 a mc.

Per i tronchi di lunghezza dai m. 4 in avanti e di diametro da cm. 10 a cm. 19, riduzione del 10 %.

Per i tronchi di lunghezza inferiore ai m. 4, riduzione del 20 %.

CIRMOLO.

Tronchi da sega: sani, diritti e scortecciati, lunghezza da m. 1 in avanti, diametro minimo cm. 20 a metà lunghezza:; prezzo di vendita: L. 490 a mc.

Tronchi di diametro inferiore ai cm. 20 riduzione del 20 %.

I suddetti prezzi s'intendono per merce resa franco vagone partenza alle stazioni ferroviarie base di Fortezza, Calalzo, Carnia, Postumia, Fiume.

Per le produzioni alpine (Valtellina, Val d'Aosta, Valli Bergamasche, ecc.) che non gravitano sulle predette stazioni base, i prezzi si intendono franco stazione ferrovie dello Stato più vicina al luogo di produzione. Nei prezzi dell'abete, del larice e del pino è compresa l'imposta sull'entrata per tutti i passaggi.

Per i tronchi di abete di produzione dell'Aspromonte del Pollino i prezzi di cui sopra si intendono riferiti alla merce consegnata su vagone alle stazioni ferroviarie di: Reggio Calabria, Torre Cerchiara e Lagonegro.

PINO SILANO.

Tronchi da sega: sani, diritti e scortecciati, lunghezza da m. 4 in avanti, diametro minimo cm. 22 a metà lunghezza, per merce resa franco all'imposto:

prezzo di vendita: L. 280 a mc., comprensivo dell'imposta sull'entrata.

Per i tronchi di lunghezza inferiore ai m. 4 riduzione del 20 %.

Per i tronchi di lunghezza dai m. 4 in avanti e diametro da cm. 10 a cm. 19, riduzione del 10 %.

(228)

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Provvedimenti adottati nei confronti di società cooperative ai sensi dei Regi decreti-legge 30 dicembre 1926, n. 2288, e 11 dicembre 1930, n. 1882.

Con decreto del Ministro per le corporazioni in data 18 gennaio 1943-XXI, i poteri conferiti al commissario delle Società anonime cooperative pescatori e pescivendoli, con sede in Monopoli, sono prorogati dal 1° gennaio 1943-XXI al 30 aprile 1943-XXI.

Le deliberazioni relative ad atti eccedenti l'ordinaria amministrazione, adottate dal commissario con i poteri dei disciolti Consigli di amministrazione, non potranno essere eseguite senza la preventiva autorizzazione del Ministro per le corporazioni.

Con decreto del Ministro per le corporazioni in data 18 gennaio 1943-XXI, si ratifica il provvedimento adottato dal prefetto di Reggio Emilia, nei confronti della Società cooperativa in nome sollettivo « Cantina sociale cooperativa di S. Martino

in Rio », confermando la nomina del Consigliere nazionale comm. avv. Franco Mariani a commissario della Cooperativa stessa.

Le deliberazioni relative ad atti eccedenti l'ordinaria amministrazione, adottate dal commissario con i poteri del disciolto Consiglio di amministrazione, non potranno essere eseguite senza la preventiva autorizzazione del Ministero delle corporazioni.

Con decreto del Ministro per le corporazioni in data 19 gennaio 1943-XXI, si nomina, ai sensi dell'art. 5 del R. decreto-legge 11 dicembre 1930, n. 1882, il sig. Archimede Grassi liquidatore della Società anonima cooperativa di consumo « La Fratellanza » di Cerrione, frazione di Vergnasco.

Con decreto del Ministro per le corporazioni in data 20 gennaio 1943-XXI, si scioglie il Consiglio di amministrazione della Società anonima cooperativa portatori esterni di Roma Termini, con sede in Roma e si nomina il commissario nella persona dell'avv. Antonio Capassi.

Le deliberazioni relative ad atti eccedenti l'ordinaria amministrazione, con i poteri del disciolto Consiglio di amministrazione, non potranno essere eseguite senza la preventiva autorizzazione del Ministero delle corporazioni.

(250)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIVISIONE 1ª - PORTAFOGLIO

Media dei cambi e dei titoli del 22 gennaio 1943-XXI - N. 14

Albania (I)	6,25	Islanda (I)	2,9877
Argentina (U)	4,45	Lettonia (C)	3,6751
Australia (I)	60,23	Lituania (C)	3,3003
Belgio (C)	3,0418	Messico (I)	3,933
Bolivia (I)	43,70	Nicaragua (I)	3,80
Brasile (I)	0,9928	Norvegia (C)	4,3215
Bulgaria (C) (1)	23,42	Nuova Zel. (I)	60,23
Id. (C) (2)	22,98	Olanda (C)	10,09
Canadà (I)	15,97	Perù (I)	2,9925
Cile (I)	0,7125	Polonia (C)	380,23
Cina (Nanchino) (I)	0,8055	Portogallo (U)	0,8050
Columbia (I)	10,877	Id. (C)	0,7975
Costarica (I)	3,366	Romania (C)	10,5263
Croazia (C)	38 —	Russia (I)	3,5868
Cuba (I)	19 —	Salvador (I)	7,60
Danimarca (C)	3,9698	Serbia (I)	38 —
Egitto (I)	75,28	Slovacchia (C)	65,40
Equador (I)	1,3870	Spagna (C) (1)	173,61
Estonia (C)	4,697	Id. (C) (2)	169,40
Finlandia (C)	38,91	S. U. America (I)	19 —
Francia (I)	38 —	Svezia (U)	4,53
Germania (U) (C)	7,6045	Id. (C)	4,529
Giappone (U)	4,475	Svizzera (U)	441 —
Gran Bret. (I)	75,28	Id. (C)	441 —
Grecia (C)	12,50	Tailandia (I)	4,475
Guatemala (I)	19 —	Turchia (C)	15,29
Haiti (I)	3,80	Ungheria (C) (1)	4,67976
Honduras (I)	9,50	Id. (C) (2)	4,56395
India (I)	5,6464	Unione S. Aff. (I)	75,28
Indocina (I)	4,4078	Uruguay (I)	10,08
Iran (I)	1,1103	Venezuela (I)	5,70

(U) Ufficiale — (C) Compensazione — (I) Indicativo.
(1) Per versamenti effettuati dai creditori in Italia.
(2) Per pagamenti a favore dei creditori italiani.

Rendita 3,50 % (1906)	86,175
Id. 3,50 % (1902)	84,125
Id. 3 % lordo	72 —
Id. 5 % (1935)	91,325
Redimib. 3,50 % (1934)	80,925
Id. 5 % (1936)	94,80
Id. 4,75 % (1924)	495,80
Obblig. Venezie 3,50 %	96,75
Buoni novennali 4 % (15-2-43)	99,70
Id. 4 % (15-12-43)	99,775
Id. 5 % (1944)	99,75
Id. 5 % (1949)	96,10
Id. 5 % (15-2-50)	96,15
Id. 5 % (15-9-50)	96,175
Id. 5 % (15-4-51)	95,95

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Avviso di rettifica

Nel decreto Ministeriale 20 gennaio 1943-XXI, per la dichiarazione di pubblico interesse della fusione, mediante incorporazione, della Società Idroelettrica dell'Isarco « S.I.D.I. », della Società Elettro Agricola « S.E.A. », della Società Elettrica del Marmarico « S.E.M. », nella Società Idroelettrica Piemontese « S.I.P. », pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 17 del 22 gennaio corrente anno a pag. 278, in fine della parte dispositiva, ove è scritto: «... pubblicato nel giornale « *La Stampa* » di Torino. » deve leggersi: «... pubblicato sul giornale « *Gazzetta del Popolo* » di Torino. »

(258)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA MARINA

Concorso a 193 posti di ufficiale subalterno, ruolo speciale in servizio permanente effettivo, nel Corpo del Genio navale (D. M.).

IL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO
MINISTRO PER LA MARINA

Vista la legge 8 luglio 1926, n. 1178, e successive modificazioni;

Vista la legge 3 dicembre 1942, n. 1417;

Vista l'autorizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 24 novembre 1942;

Decreta:

E' approvata l'unita notificazione di concorso per titoli a 193 posti di ufficiale subalterno ruolo speciale in servizio permanente effettivo nel Corpo del Genio navale (D. M.).

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 2 gennaio 1943-XXI

p. *Il Ministro*: ARTURO RICCARDI

Notificazione di concorso per titoli a 193 posti di ufficiale subalterno, ruolo speciale in servizio permanente effettivo, nel Corpo del Genio navale (D. M.).

Art. 1.

E' aperto un concorso per titoli per la nomina di numero 193 ufficiali subalterni ruolo speciale in s.p.e. nel Corpo del Genio navale (D. M.).

Art. 2.

Il concorso avrà luogo in Roma alla data che sarà stabilita e comunicata in tempo utile ai concorrenti.

Art. 3.

Possono concorrere alla nomina a tenente Genio navale (D. M.) ruolo speciale in s.p.e gli ufficiali inferiori del Genio navale (D. M.) di complemento che abbiano prestato almeno due anni di servizio effettivo da ufficiale.

Possono, invece, concorrere alla nomina a Sottotenente Genio navale (D. M.) ruolo speciale in s.p.e. gli ufficiali inferiori del Genio navale (D. M.) di complemento che abbiano prestato almeno un anno di servizio effettivo da ufficiale.

Art. 4.

I posti messi a concorso sono ripartiti come segue:
a) 145 ai tenenti;
b) 48 ai sottotenenti.

Qualora i posti messi a concorso per il grado di sottotenente non siano coperti, è in facoltà del Ministro per la marina di aumentare corrispondentemente quelli messi a concorso per il grado di tenente e viceversa.

Art. 5.

I concorrenti dovranno soddisfare alle seguenti condizioni:

a) essere cittadini italiani, di razza non ebraica;

b) essere iscritti al P.N.F.;

c) non avere superato il 40° anno di età.

Per coloro che risultino regolarmente iscritti al P.N.F. senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922 è concessa sul limite di età, una proroga di quattro anni.

A norma dell'art. 23 del R. decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, il limite di età è elevato di due anni nei riguardi dei concorrenti che siano coniugati alla data di cui al 1° comma dell'art. 8 della presente notificazione, e di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima. Tali elevazioni si cumulano fra di loro e con quella derivante dall'appartenenza al P.N.F. da data anteriore al 28 ottobre 1922;

d) risultare di buona condotta pubblica e privata;

e) avere l'attitudine fisica richiesta per il servizio incondizionato militare marittimo, la quale sarà accertata mediante visita sanitaria, a cui i concorrenti saranno sottoposti a Roma presso il Ministero della marina.

L'altezza e il perimetro toracico non debbono essere inferiori, rispettivamente, a m. 1,60 e a m. 0,80, e dovranno, inoltre essere tra loro in conveniente rapporto così da dare sicuro affidamento dell'indice di robustezza armonica del soggetto.

L'acutezza visiva, corretto l'eventuale vizio di refrazione, deve consentire un visus binoculare non inferiore a 1/2 e un visus nell'occhio peggiore non inferiore a 1/15.

La sensibilità cromatica, da accertarsi con le lane colorate di Holmgreen, deve essere assolutamente normale e così pure normale deve essere la funzione auditiva.

Contro il risultato di tale visita non sono ammessi ricorsi nè visite superiori.

Art. 6.

La Commissione giudicatrice è nominata dal Ministro della marina ed è composta come segue:

Presidente: un ufficiale ammiraglio.

Membri: due ufficiali superiori dello stato maggiore, un ufficiale superiore del Genio navale, un funzionario della carriera amministrativa dell'Amministrazione centrale della Regia marina di grado non inferiore al 6°.

Segretario (senza voto): un funzionario civile o militare della Regia marina.

Art. 7.

Lo stipendio iniziale inerente al grado di Tenente è di L. 13.640 annue, cui debbono aggiungersi il supplemento di servizio attivo di L. 2530 annue, l'indennità militare e l'eventuale aggiunta di famiglia, salvo le riduzioni e gli aumenti di legge.

Lo stipendio iniziale inerente al grado di Sottotenente è di L. 10.670 annue, cui debbono aggiungersi il supplemento di servizio attivo di L. 2090 annue, l'indennità militare e l'eventuale aggiunta di famiglia, salvo le riduzione e gli aumenti di legge.

Art. 8.

Le domande di ammissione al concorso, in carta bollata da L. 8, dovranno pervenire al Ministero delle marina (Direzione generale del personale e dei servizi militari (Divisione stato giuridico) entro il 90° giorno dopo quello della pubblicazione della presente notificazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, con l'indicazione esatta del domicilio dei concorrenti e l'elenco degli eventuali titoli di cui all'art. 11, e corredate dei seguenti documenti debitamente legalizzati dalle competenti autorità:

a) certificato di cittadinanza italiana o albanese;

b) documento comprovante l'iscrizione a seconda dell'età, al Partito Nazionale Fascista (costituito da un certificato, in carta bollata da L. 6 rilasciato dal segretario — o dal vice segretario se trattasi di capoluogo di Provincia — del competente Fascio di combattimento, e vistato dal segretario federale o dal vice segretario federale o dal segretario federale amministrativo della Provincia a cui il Fascio appartiene), attestante l'appartenenza ai Fasci di combattimento e indicante l'anno, il mese e il giorno della iscrizione.

I cittadini italiani residenti all'estero e i non regnicoli dovranno presentare il certificato di iscrizione ai Fasci italiani all'estero. Quest'ultimo certificato, redatto su carta legale, dev'essere rilasciato direttamente dalla Segreteria generale dei Fasci italiani all'estero e firmato dal Segretario generale o da uno degli Ispettori centrali dei Fasci italiani all'estero;

c) estratto del registro degli atti di nascita (sono esclusi i certificati di nascita di data non anteriore al 10 marzo 1940);

d) certificato di stato libero, se trattisi di ammogliato, copia dell'atto di matrimonio e certificato di stato di famiglia.

I vincitori del concorso, se ammogliati, dovranno, entro il termine di due mesi dalla nomina, chiedere il Regio assentimento per il matrimonio contratto.

Sarà revocata la nomina del vincitore del concorso, ammogliato, se non avrà ottenuto il Regio assentimento;

e) certificato generale negativo del casellario giudiziario;

f) certificato di buona condotta, rilasciato dall'autorità comunale competente e vidimato dal prefetto;

g) titoli scientifici e titoli speciali di carriera, se posseduti dall'aspirante;

h) certificato di esito di leva. Se il concorrente ha già prestato o presta servizio militare, deve invece esibire il foglio di congedo, o la copia dello stato di servizio militare o il foglio matricolare;

i) fotografia del concorrente con la firma debitamente autenticata.

I documenti di cui alle lettere *a*), *d*), *e*), *f*) ed *h*) dovranno essere di data non anteriore a quella della presente notificazione.

I concorrenti, ufficiali di complemento in servizio, o ufficiali della M.V.S.N. in servizio permanente effettivo, od impiegati dello Stato in servizio, sono esonerati dall'obbligo di presentazione dei documenti di cui alle lettere *a*), *e*) e *f*).

Non verranno prese in considerazione le domande che, entro il termine stabilito, perverranno non corredate dei documenti prescritti dal presente articolo. Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati presso altre Amministrazioni dello Stato.

I concorrenti che dimostrino di essere richiamati alle armi potranno essere ammessi al concorso presentando entro il termine stabilito dal 1° comma del presente articolo la sola domanda, salvo a produrre i documenti entro il 30° giorno successivo a quello della scadenza.

Il Ministero potrà accordare un ulteriore termine, oltre quelli indicati nel primo e nel penultimo comma del presente articolo, per la regolarizzazione di documenti formalmente imperfetti.

Art. 9.

Il Ministro si riserva il diritto di assumere informazioni di qualsiasi genere sugli aspiranti nel modo che crederà opportuno, indipendentemente dai documenti presentati.

Art. 10.

L'ammissione al concorso può essere negata con provvedimento non motivato e insindacabile del Ministro.

L'ammissione stessa può inoltre essere accordata sotto riserva, in relazione a quanto è detto nei due ultimi commi dell'art. 8 e nell'art. 9.

Art. 11.

La Commissione in base ai titoli professionali, alle note caratteristiche riportate durante il servizio militare nonchè agli altri titoli eventualmente posseduti, assegnerà a ciascun candidato un punto di merito espresso in ventesimi, costituito dalla media dei punti attribuiti al candidato stesso da ciascun membro della Commissione.

La classificazione finale sarà fatta in base al punto di merito di cui al comma precedente.

A parità di merito, costituirà titolo preferenziale il possesso di una laurea.

Art. 12.

Ciascuno dei vincitori del concorso, assumendo servizio, ha diritto soltanto al rimborso della spesa di viaggio personale in seconda classe, per raggiungere la sede assegnatagli, purchè sia diversa da quella nella quale aveva la residenza prima di essere nominato. Per il detto viaggio l'ufficiale riceverà lo scontrino ferroviario a tariffa militare.

Art. 13.

Copie della presente notificazione potranno essere richieste al Ministero della marina (Direzione generale del personale e dei servizi militari - Divisione S.G.P.M.) nonchè ai Comandi in capo dei Dipartimenti militari marittimi di La Spezia, Napoli, Taranto e Venezia.

Roma, addì 2 gennaio 1943-XXI

p. *Il Ministro*: ARTURO RICCARDI

LEGGE 8 dicembre 1942-XXI, n. 1417. — ***Istituzione di un ruolo speciale di ufficiali di vascello in servizio permanente effettivo e di un ruolo speciale di ufficiali del Genio navale (D.M.) in servizio permanente effettivo.***

Art. 1.

Sono istituiti, rispettivamente nei Corpi dello stato maggiore e del Genio navale, un ruolo speciale di ufficiali di vascello in servizio permanente effettivo ed un ruolo speciale di ufficiali del Genio navale (D.M.) in servizio permanente effettivo.

I predetti ruoli comprendono i gradi di guardiamarina o sottotenente a capitano di fregata o tenente colonnello.

Art. 2.

La nomina ai gradi iniziali dei ruoli previsti dal precedente articolo si effettua con decreto Reale, su proposta del Ministro per la marina, in seguito a concorso, per titoli ed esami, rispettivamente fra gli ufficiali di complemento di vascello e del Genio navale (D. M.) che siano provvisti di laurea, abbiano ultimato la ferma di leva e non abbiano superato l'età di anni 26.

Al concorso possono essere ammessi anche ufficiali di complemento dei suindicati ruoli i quali non siano laureati. La nomina di questi ultimi può effettuarsi, però, soltanto per posti non coperti da ufficiali laureati.

Art. 3.

Agli ufficiali di vascello e del Genio navale (D. M.) dei ruoli speciali si applicano tutte le norme riguardanti rispettivamente gli ufficiali di vascello e del Genio navale in servizio permanente effettivo, salvo quanto disposto dai successivi articoli 4 e 5.

Art. 4.

I limiti di età per la cessazione dal servizio permanente effettivo degli ufficiali di vascello del ruolo speciale sono stabiliti come segue:

Capitano di fregata	anni 54
Capitano di corvetta	anni 52
Tenente di vascello	anni 45
Subalterni	anni 45

I limiti di età per la cessazione dal servizio permanente effettivo degli ufficiali del Genio navale (D. M.) del ruolo speciale sono i seguenti:

Tenente colonnello	anni 55
Maggiore	anni 52
Capitano	anni 45
Subalterni	anni 45

Art. 5.

Le aliquote da applicarsi nella liquidazione della pensione agli ufficiali di vascello del ruolo speciale sono le seguenti:

	Sulle prime 4000 lire	Sulla eccedenza
Capitano di fregata	1/33	1/49
Capitano di corvetta	1/32	1/48
Tenente di vascello	1/26	1/39
Sottotenente di vascello	1/27	1/39
Guardiamarina	1/27	1/40

Le aliquote da applicarsi nella liquidazione della pensione agli ufficiali del Genio navale (D. M.) del ruolo speciale sono le seguenti:

	Sulle prime 4000 lire	Sulla eccedenza
Tenente colonnello	1/34	1/53
Maggiore	1/33	1/50
Capitano	1/30	1/47
Tenente	1/31	1/47
Sottotenente	1/32	1/47

Art. 6.

Per la prima formazione del ruolo speciale di ufficiali di vascello in servizio permanente effettivo e del ruolo speciale di ufficiali del Genio navale (D. M.) in servizio permanente effettivo saranno indetti concorsi, per titoli, entro un mese dalla data di entrata in vigore dalla presente legge, per la nomina a guardiamarina, sottotenente di vascello o tenente di vascello, ed a sottotenente, tenente o capitano del Genio navale (D. M.).

Ai concorsi per la nomina ad ufficiale di vascello del ruolo speciale possono partecipare gli ufficiali inferiori di vascello di complemento ed a quelli per la nomina ad ufficiale del Genio navale (D. M.) gli ufficiali inferiori del Genio navale (D. M.) di complemento.

Per l'ammissione ai concorsi previsti dal presente articolo occorre aver prestato almeno uno, due o tre anni di servizio effettivo da ufficiale, a seconda che trattasi di concorsi a guardiamarina o sottotenente del Genio navale (D. M.) oppure a sottotenente di vascello o tenente del Genio navale (D. M.) oppure a tenente di vascello o capitano del Genio navale (D. M.).

A parità di merito costituisce titolo preferenziale il possesso di una laurea.

Ai concorsi per tenente di vascello e per capitano del Genio navale (D. M.) possono, altresì, essere ammessi, rispettivamente, capitani di corvetta e maggiori del Genio navale (D. M.) di complemento.

I capitani di corvetta ed i maggiori del Genio navale (D. M.) di complemento, i quali siano vincitori dei concorsi per tenente di vascello o capitano del Genio navale (D.M.) e siano nominati tenenti di vascello o capitani del Genio navale (D. M.), dei ruoli speciali, possono conseguire le promozioni ai gradi superiori, nei ruoli stessi, indipendentemente da ogni prescrizione o limitazione stabilita dalla legge di avanzamento, su parere favorevole della Commissione ordinaria di avanzamento.

Art. 7.

Gli ufficiali dei ruoli speciali del servizio permanente effettivo nominati in applicazione del precedente art. 6, se saranno raggiunti dal limite di età prima di aver compiuto il periodo minimo di venti anni di servizio effettivo richiesto per aver diritto a pensione normale potranno essere trattenuti in servizio permanente effettivo, nei limiti dei posti di organico del rispettivo grado, sino al compimento di tale periodo.

Art. 8.

Gli ufficiali di complemento dello stato maggiore e del Genio navale (D. M.) iscritti nel ruolo speciale di cui alla legge 6 giugno 1935-XIII, n. 1098, e successive modificazioni, che non siano nominati ufficiali dei ruoli speciali previsti dal precedente articolo 1 saranno ricollocati nei rispettivi ruoli ordinari degli ufficiali di complemento della Regia marina.

Ad essi sarà fatto il trattamento stabilito dal 1° comma dell'art. 7 della citata legge 6 giugno 1935-XIII, n. 1098.

Art. 9.

Gli ufficiali di complemento dello stato maggiore e del Genio navale iscritti nel ruolo speciale di cui alla legge 6 giugno 1935-XIII, n. 1098, che conseguiranno la nomina nei ruoli speciali del servizio permanente effettivo in base al precedente art. 6 avranno facoltà di optare, all'atto di detta nomina, fra il trattamento previsto dall'art. 7 della citata legge n. 1098 e quello di pensione ordinaria da liquidarsi alla cessazione del servizio permanente effettivo, restando esonerati coloro che optino per quest'ultimo trattamento dal pagamento della ritenuta 6 % in conto entrata Tesoro per la valutazione, agli effetti della pensione, dei servizi da essi prestati nel ruolo speciale di ufficiali di complemento; qualora l'indennità di cui all'art. 7 della citata legge n. 1098 sia stata già corrisposta, gli interessati, per ottenere la valutazione, agli effetti della pensione, dei servizi da essi prestati nel ruolo speciale di ufficiali di complemento dovranno versare al Tesoro l'indennità stessa. Il fondo costituito presso la Cassa ufficiali della Regia marina a termini dell'art. 9 della legge 6 giugno 1935-XIII, n. 1098, dopo effettuati i pagamenti di cui al secondo comma dell'art. 8 ed al primo comma del presente articolo, è devoluto all'Erario.

Art. 10.

La Cassa nazionale fascista per la previdenza marinara restituirà agli ufficiali di complemento della Regia marina, appartenenti al ruolo speciale istituito con la legge 6 giugno 1935-XIII, n. 1098, e successive modificazioni, che siano nominati ufficiali dei ruoli speciali previsti dal precedente art. 1, i contributi da essi versati in applicazione dell'art. 11 del R. decreto-legge 19 agosto 1938-XVI, n. 1560, convertito nella legge 5 gennaio 1939-XVII, n. 163.

Art. 11.

Il ruolo speciale degli ufficiali di complemento della Regia marina, di cui alla legge 6 giugno 1935-XIII, n. 1098, e successive modificazioni, sarà soppresso con data che sarà stabilita dal Ministro per la marina con suo decreto, appena saranno effettuate le nomine di cui all'articolo 6, e con la stessa data saranno abrogate tutte le disposizioni ad esso relative.

. . . .

(221)

MINISTERO DELLA MARINA

Concorso a 104 posti di capitano del Genio navale (D. M.) ruolo speciale, in servizio permanente effettivo

IL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO MINISTRO PER LA MARINA

Vista la legge 8 luglio 1926, n. 1178 e successive modificazioni;

Vista la legge 3 dicembre 1942, n. 1417;

Vista l'autorizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 24 novembre 1942;

Decreta:

E' approvata l'unita notificazione di concorso per titoli a 104 posti di capitano del Genio navale (D. M.) ruolo speciale in servizio permanente effettivo.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 2 gennaio 1943-XXI

p. *Il Ministro*: ARTURO RICCARDI

Notificazione di concorso per titoli a 104 posti di capitano nel Corpo del Genio navale (D. M.), ruolo speciale, in servizio permanente effettivo.

Art. 1.

E' aperto un concorso per titoli per la nomina di n. 104 capitani nel Corpo del Genio navale (D. M.) ruolo speciale in servizio permanente effettivo.

Art. 2.

Il concorso avrà luogo in Roma.

Art. 3.

Possono prendere parte al concorso gli ufficiali inferiori del Genio navale (D. M.) di complemento che abbiano prestato almeno tre anni di servizio effettivo da ufficiale.

Al concorso possono, altresì, essere ammessi i maggiori del Genio navale (D. M.) di complemento.

Art. 4.

I concorrenti dovranno soddisfare alle seguenti condizioni:

a) essere cittadini italiani o albanesi, di razza non ebraica;

b) essere inscritti al P.N.F.;

c) non avere superato il 44° anno di età;

Per coloro che risultino regolarmente iscritti al P.N.F. senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922 è concessa, sul limite di età, una proroga di quattro anni.

A norma dell'art. 23 del R. decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, il limite di età è elevato di due anni nei riguardi dei concorrenti che siano coniugati alla data di cui al 1° comma dell'art. 7 della presente notificazione, e di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima. Tali elevazioni si cumulano fra di loro e con quella derivante dall'appartenenza al P.N.F. da data anteriore al 28 ottobre 1922;

d) risultare di buona condotta pubblica e privata;

e) avere l'attitudine fisica pratica per il servizio incondizionato militare marittimo, la quale sarà accertata mediante visita sanitaria, a cui i concorrenti saranno sottoposti a Roma presso il Ministero della marina.

L'altezza e il perimetro toracico non debbono essere inferiori, rispettivamente, a m. 1,60 e a m. 0,80, e dovranno, inoltre, essere tra loro in conveniente rapporto così da dare sicuro affidamento dell'indice di robustezza armonica del soggetto.

L'acutezza visiva, corretto l'eventuale vizio di refrazione, deve consentire un visus binoculare non inferiore a 1/2 e un visus nell'occhio peggiore non inferiore a 1/15.

La sensibilità cromatica, da accertarsi con le lane colorate di Holmgreen, deve essere assolutamente normale e così pure normale deve essere la funzione auditiva.

Contro il risultato di tale visita non sono ammessi ricorsi nè visite superiori.

Art. 5.

La Commissione giudicatrice è nominata dal Ministro per la marina ed è composta come segue:

Presidente: Un ufficiale ammiraglio;

Membri: due ufficiali superiori dello Stato maggiore, un ufficiale superiore del Genio navale, un funzionario della carriera amministrativa dell'Amministrazione centrale della Regia marina di grado non inferiore al 6°;

Segretario (senza voto): un funzionario civile o militare della Regia marina.

Art. 6.

Lo stipendio iniziale è di L. 16.170 annue cui debbono aggiungersi il supplemento di servizio attivo di L. 3410 annue, l'indennità militare di L. 3700 annue e l'eventuale aggiunta di famiglia, salvo le riduzioni e gli aumenti di legge.

Art. 7.

Le domande di ammissione al concorso, in carta bollata da L. 8, dovranno pervenire al Ministero della marina (Direzione generale del personale e dei servizi militari - Divisione stato giuridico) entro il 90° giorno dopo quello della pubblicazione della presente notificazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, con l'indicazione esatta del domicilio dei concorrenti e l'elenco degli eventuali titoli di cui all'art. 10 e corredate dei seguenti documenti, debitamente legalizzati dalle competenti autorità:

a) certificato di cittadinanza italiana o albanese;

b) documento comprovante l'iscrizione al Partito Nazionale Fascista (costituito da un certificato, in carta bollata da L. 6, rilasciato dal segretario — o dal vice segretario se trattasi di capoluogo di Provincia — del competente Fascio di combattimento, o vistato dal segretario federale o dal vice segretario federale o dal segretario federale amministrativo della Provincia a cui il Fascio appartiene), attestante l'appartenenza ai Fasci di combattimento e indicante l'anno, il mese, e il giorno dell'iscrizione.

I cittadini italiani residenti all'estero e i non regnicoli dovranno presentare il certificato di iscrizione ai Fasci italiani all'estero. Quest'ultimo certificato, redatto su carta legale, dev'essere rilasciato direttamente dalla Segreteria generale o da uno degli Ispettori centrali dei Fasci italiani all'estero;

c) estratto del registro degli atti di nascita (sono esclusi i certificati) di data non anteriore al 10 marzo 1940;

d) certificato di stato libero; se trattasi di ammogliato, copia dell'atto di matrimonio e certificato di stato di famiglia.

I vincitori del concorso che otterranno la nomina a capitano Genio navale (D. M.) ruolo speciale in servizio permanente effettivo, se ammogliati, dovranno, entro il termine di due mesi dalla nomina, chiedere il Regio assentimento per il matrimonio contratto.

Sarà revocata la nomina del vincitore del concorso, ammogliato, se egli non avrà ottemperato alla disposizione del precedente capoverso o se non avrà ottenuto il Regio assentimento;

e) certificato generale negativo del casellario giudiziario;

f) certificato di buona condotta, rilasciato dall'autorità comunale competente e vidimato dal prefetto;

g) titoli scientifici eventualmente posseduti dall'aspirante;

h) stato di servizio o foglio matricolare;

i) fotografia del concorrente con la firma debitamente autenticata.

I documenti di cui alle lettere *a*), *d*), *e*), *f*) ed *h*) dovranno essere di data non anteriore a quella della presente notificazione.

I concorrenti, ufficiali di complemento in servizio o ufficiali della M.V.S.N. in servizio permanente effettivo, od impiegati dello Stato in servizio, sono esonerati dall'obbligo di presentazione dei documenti di cui alle lettere *a*), *e*), e *f*).

Non verranno prese in considerazione le domande che, entro il termine stabilito, perverranno non corredate dei documenti prescritti dal presente articolo. Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati presso altre Amministrazioni dello Stato.

I concorrenti che risiedono all'estero, nell'Africa Italiana o nei Possedimenti italiani dell'Egeo e quelli che dimostrino di essere richiamati alle armi potranno essere ammessi al concorso presentando entro il termine stabilito dal 1° comma del presente articolo la sola domanda, salvo a produrre i documenti entro il 30° giorno successivo a quello della scadenza.

Il Ministero potrà accordare un ulteriore termine, oltre quello indicato nel 1° comma del presente articolo, per la regolarizzazione di documenti formalmente imperfetti.

Art. 8.

Il Ministero si riserva il diritto di assumere informazioni di qualsiasi genere sugli aspiranti nel modo che crederà opportuno, indipendentemente dai documenti presentati.

Art. 9.

L'ammissione al concorso può essere negata con provvedimento non motivato e insindacabile del Ministro.

L'ammissione stessa può inoltre essere accordata sotto riserva, in relazione a quanto è detto nei due ultimi commi dell'art. 7 e nell'art. 8.

Art. 10.

La Commissione in base ai titoli professionali, alle note caratteristiche riportate durante il servizio militare nonchè agli altri titoli eventualmente posseduti, assegnerà a ciascun candidato un punto di merito espresso in ventesimi, costituito dalla media dei punti attribuiti al candidato stesso da ciascun membro della Commissione.

La classificazione finale sarà fatta in base al punto di merito di cui al comma precedente.

A parità di merito costituirà titolo preferenziale il possesso di una laurea.

Art. 11.

Ciascuno dei vincitori del concorso, assumendo servizio, ha diritto soltanto al rimborso della spesa di viaggio personale in seconda classe, per raggiungere la sede assegnatagli, purchè sia diversa da quella nella quale aveva la residenza prima di essere nominato. Per il detto viaggio l'ufficiale riceverà lo scontrino ferroviario a tariffa militare.

Art. 12.

Copie della presente notificazione potranno essere richieste al Ministero della marina (Direzione generale del personale e dei servizi militari - Divisione S.G.P.M.) nonchè ai Comandi in capo dei Dipartimenti militari marittimi di La Spezia, Napoli, Taranto e Venezia.

Roma, addì 2 gennaio 1943-XXI

p. *Il Ministro*: ARTURO RICCARDI

LEGGE 3 dicembre 1942-XXI, n. 1417. — *Istituzione di un ruolo speciale di ufficiali di vascello in servizio permanente effettivo e di un ruolo speciale di ufficiali del Genio navale (D.M.) in servizio permanente effettivo.*

Art. 1.

Sono istituiti, rispettivamente nei Corpi dello stato maggiore e del Genio navale, un ruolo speciale di ufficiali di vascello in servizio permanente effettivo ed un ruolo speciale di ufficiali del Genio navale (D. M.) in servizio permanente effettivo.

I predetti ruoli comprendono i gradi di guardiamarina o sottotenente a capitano di fregata o tenente colonnello.

Art. 2.

La nomina ai gradi iniziali dei ruoli previsti dal precedente articolo si effettua con decreto Reale, su proposta del Ministro per la marina, in seguito a concorso, per titoli ed esami, rispettivamente fra gli ufficiali di complemento di vascello e del Genio navale (D. M.) che siano provvisti di laurea, abbiano ultimato la ferma di leva e non abbiano superato l'età di anni 26.

Al concorso possono essere ammessi anche ufficiali di complemento dei suindicati ruoli i quali non siano laureati. La nomina di questi ultimi può effettuarsi, però, soltanto per posti non coperti da ufficiali laureati.

Art. 3.

Agli ufficiali di vascello e del Genio navale (D. M.) dei ruoli speciali si applicano tutte le norme riguardanti rispettivamente gli ufficiali di vascello e del Genio navale in servizio permanente effettivo, salvo quanto disposto dai successivi articoli 4 e 5.

Art. 4.

I limiti di età per la cessazione dal servizio permanente effettivo degli ufficiali di vascello del ruolo speciale sono stabiliti come segue:

Capitano di fregata	anni 54
Capitano di corvetta	» 52
Tenente di vascello	» 45
Subalterni	» 45

I limiti di età per la cessazione dal servizio permanente effettivo degli ufficiali del Genio navale (D. M.) del ruolo speciale sono i seguenti:

Tenente colonnello	anni 55
Maggiore	» 52
Capitano	» 45
Subalterni	» 45

Art. 5.

Le aliquote da applicarsi nella liquidazione della pensione agli ufficiali di vascello del ruolo speciale sono le seguenti:

	Sulle prime 4000 lire	Sulla eccedenza
Capitano di fregata	1/33	1/49
Capitano di corvetta	1/32	1/48
Tenente di vascello	1/26	1/39
Sottotenente di vascello	1/27	1/39
Guardiamarina	1/27	1/40

Le aliquote da applicarsi nella liquidazione della pensione agli ufficiali del Genio navale (D. M.) del ruolo speciale sono le seguenti:

	Sulle prime 4000 lire	Sulla eccedenza
Tenente colonnello	1/34	1/53
Maggiore	1/33	1/50
Capitano	1/30	1/47
Tenente	1/31	1/47
Sottotenente	1/32	1/47

Art. 6.

Per la prima formazione del ruolo speciale di ufficiali di vascello in servizio permanente effettivo e del ruolo speciale di ufficiali del Genio navale (D. M.) in servizio permanente effettivo saranno indetti concorsi, per titoli, entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, per la nomina a guardiamarina, sottotenente di vascello o tenente di vascello, ed a sottotenente, tenente o capitano del Genio navale (D. M.).

Ai concorsi per la nomina ad ufficiale di vascello del ruolo speciale possono partecipare gli ufficiali inferiori di vascello di complemento ed a quelli per la nomina ad ufficiale del Genio navale (D. M.) gli ufficiali inferiori del Genio navale (D. M.) di complemento.

Per l'ammissione ai concorsi previsti dal presente articolo occorre aver prestato almeno uno, due o tre anni di servizio effettivo da ufficiale, a seconda che trattasi di concorsi a guardiamarina o sottotenente del Genio navale (D. M.) oppure a sottotenente di vascello o tenente del Genio navale (D. M.) oppure a tenente di vascello o capitano del Genio navale (D. M.).

A parità di merito costituisce titolo preferenziale il possesso di una laurea.

Ai concorsi per tenente di vascello e per capitano del Genio navale (D. M.) possono, altresì, essere ammessi, rispettivamente, capitani di corvetta e maggiori del Genio navale (D. M.) di complemento.

I capitani di corvetta ed i maggiori del Genio navale (D. M.) di complemento, i quali siano vincitori dei concorsi per tenente di vascello o capitano del Genio navale (D. M.) e siano nominati tenenti di vascello o capitani del Genio navale (D. M.), dei ruoli speciali, possono conseguire le promozioni ai gradi superiori, nei ruoli stessi, indipendentemente da ogni prescrizione o limitazione stabilita dalla legge di avanzamento, su parere favorevole della Commissione ordinaria di avanzamento.

Art. 7.

Gli ufficiali dei ruoli speciali del servizio permanente effettivo nominati in applicazione del precedente art. 6, se saranno raggiunti dal limite di età prima di aver compiuto il periodo minimo di venti anni di servizio effettivo richiesto per aver diritto a pensione normale potranno essere trattenuti in servizio permanente effettivo, nei limiti dei posti di organico del rispettivo grado, sino al compimento di tale periodo.

Art. 8.

Gli ufficiali di complemento dello Stato maggiore e del Genio navale (D. M.) iscritti nel ruolo speciale di cui alla legge 6 giugno 1935-XIII, n. 1098, e successive modificazioni, che non siano nominati ufficiali dei ruoli speciali previsti dal precedente art. 1 saranno ricollocati nei rispettivi ruoli ordinari degli ufficiali di complemento della Regia marina.

Ad essi sarà fatto il trattamento stabilito dal 1° comma dell'art. 7 della citata legge 6 giugno 1935-XIII, n. 1098.

Art. 9.

Gli ufficiali di complemento dello Stato maggiore e del Genio navale iscritti nel ruolo speciale di cui alla legge 6 giugno 1935-XIII, n. 1098, che conseguiranno la nomina nei ruoli speciali del servizio permanente effettivo in base al precedente art. 6 avranno facoltà di optare, all'atto di detta nomina, fra il trattamento previsto dall'art. 7 della citata legge n. 1098 e quello di pensione ordinaria da liquidarsi alla cessazione del servizio permanente effettivo, restando esonerati coloro che optino per quest'ultimo trattamento dal pagamento della ritenuta 6 % in conto entrata Tesoro per la valutazione, agli effetti della pensione, dei servizi da essi prestati nel ruolo speciale di ufficiali di complemento; qualora l'indennità di cui all'art. 7 della citata legge n. 1098 sia stata già corrisposta, gli interessati, per ottenere la valutazione, agli effetti della pensione, dei servizi da essi prestati nel ruolo speciale di ufficiali di complemento dovranno versare al Tesoro l'indennità stessa.

Il fondo costituito presso la Cassa ufficiali della Regia marina a termini dell'art. 9 della legge 6 giugno 1935-XIII, numero 1098, dopo effettuati i pagamenti di cui al secondo comma dell'art. 8 ed al primo comma del presente articolo, è devoluto all'Erario.

Art. 10.

La Cassa nazionale fascista per la previdenza marinara restituirà agli ufficiali di complemento della Regia marina, appartenenti al ruolo speciale istituito con la legge 6 giugno 1935-XIII, n. 1098, e successive modificazioni, che siano nominati ufficiali dei ruoli speciali previsti dal precedente art. 1, i contributi da essi versati in applicazione dell'art. 11 del R. decreto-legge 19 agosto 1938-XVI, n. 1560, convertito nella legge 5 gennaio 1939-XVII, n. 163.

Art. 11.

Il ruolo speciale degli ufficiali di complemento della Regia marina, di cui alla legge 6 giugno 1935-XIII, n. 1098, e successive modificazioni, sarà soppresso con data che sarà stabilita dal Ministro per la Marina con suo decreto, appena saranno effettuate le nomine di cui all'art. 6, e con la stessa data saranno abrogate tutte le disposizioni ad esso relative.

. . . .

(222)

MINISTERO DELLA MARINA

Concorso a 292 posti di ufficiale subalterno, ruolo speciale, in servizio permanente effettivo nel Corpo dello stato maggiore.

IL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO
MINISTRO PER LA MARINA

Vista la legge 8 luglio 1926, n. 1178, e successive modificazioni;

Vista la legge 3 dicembre 1942, n. 1417;

Vista l'autorizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 24 novembre 1942;

Decreta:

E' approvata l'unita notificazione di concorso per titoli a 292 posti di ufficiale subalterno ruolo speciale in servizio permanente effettivo nel Corpo dello stato maggiore.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 2 gennaio 1943-XXI

p. *Il Ministro:* ARTURO RICCARDI

Notificazione di concorso per titoli a 292 posti di ufficiale subalterno, ruolo speciale, in servizio permanente effettivo nel Corpo dello stato maggiore.

Art. 1.

E' aperto un concorso per titoli per la nomina di numero 292 ufficiali subalterni ruolo speciale in servizio permanente effettivo nel Corpo dello stato maggiore.

Art. 2.

Il concorso avrà luogo in Roma alla data che sarà stabilita e comunicata in tempo utile ai concorrenti.

Art. 3.

Possono concorrere alla nomina a Sottotenente di vascello, ruolo speciale in S. P. E. gli ufficiali inferiori di vascello di complemento che abbiano prestato almeno due anni di servizio effettivo da ufficiale.

Possono, invece, concorrere alla nomina a Guardiamarina ruolo speciale in S. P. E. gli ufficiali inferiori di vascello di complemento che abbiano prestato almeno un anno di servizio effettivo da ufficiale.

Art. 4.

I posti messi a concorso sono ripartiti come segue:
a) 220 ai Sottotenenti di vascello;
b) 72 ai Guardiamarina.

Qualora i posti messi a concorso per il grado di guardiamarina non siano coperti, è in facoltà del Ministro per la marina di aumentare corrispondentemente quelli messi a concorso per il grado di Sottotenente di vascello e viceversa.

Art. 5.

I concorrenti dovranno soddisfare alle seguenti condizioni:
a) essere cittadini italiani, di razza non ebraica;
b) essere iscritti al P.N.F.;
c) non avere superato il 40° anno di età;

Per coloro che risultino regolarmente iscritti al P.N.F. senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922 è concessa, sul limite di età, una proroga di quattro anni.

A norma dell'art. 23 del R. decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, il limite di età è elevato di due anni nei riguardi dei concorrenti che siano coniugati alla data di cui al 1° comma dell'art. 8 della presente notificazione, e di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima. Tali elevazioni si cumulano fra di loro e con quella derivante dall'appartenenza al P.N.F. da data anteriore al 28 ottobre 1922;

d) risultare di buona condotta pubblica e privata;

e) avere l'attitudine fisica richiesta per il servizio incondizionato militare marittimo, la quale sarà accertata mediante visita sanitaria, a cui i concorrenti saranno sottoposti a Roma presso il Ministero della marina.

L'altezza e il perimetro toracico non debbono essere inferiori, rispettivamente, a m. 1,60 e a m. 0,80, e dovranno, inoltre, essere tra loro in conveniente rapporto così da dare sicuro affidamento dell'indice di robustezza armonica del soggetto.

L'acutezza visiva, senza correzione, deve essere non inferiore a 2/3 (0,65 in entrambi gli occhi).

La sensibilità cromatica, da accertarsi con le lane colorate di Holmgreen, deve essere assolutamente normale e così pure normale deve essere la funzione auditiva.

Contro il risultato di tale visita non sono ammessi ricorsi nè visite superiori.

Art. 6.

La Commissione giudicatrice è nominata dal Ministro per la marina ed è composta come segue:

Presidente: un ufficiale ammiraglio;

Membri: due ufficiali superiori dello Stato maggiore, un funzionario della carriera amministrativa dell'Amministrazione centrale della Regia marina di grado non inferiore al 6°;

Segretario (senza voto): un funzionario civile o militare della Regia marina.

Art. 7.

Lo stipendio iniziale inerente al grado di Sottotenente di vascello è di L. 13.640 annue, cui debbono aggiungersi il supplemento di servizio attivo di L. 2530 annue, l'indennità militare e l'eventuale aggiunta di famiglia, salvo le riduzioni e gli aumenti di legge.

Lo stipendio iniziale inerente al grado di Guardiamarina è di L. 10.670 annue, cui debbono aggiungersi il supplemento di servizio attivo di L. 2090 annue, l'indennità militare e l'eventuale aggiunta di famiglia, salvo le riduzioni e gli aumenti di legge.

Art. 8.

Le domande di ammissione al concorso, in carta bollata da L. 8 dovranno pervenire al Ministero della marina (Direzione generale del personale e dei servizi militari - Divisione stato giuridico) entro il 90° giorno dopo quello della pubblicazione della presente notificazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, con l'indicazione esatta del domicilio dei concorrenti e l'elenco degli eventuali titoli di cui all'art. 11, e corredate dei seguenti documenti debitamente legalizzati dalle competenti autorità:

a) certificato di cittadinanza italiana o albanese;

b) documento comprovante l'iscrizione a seconda dell'età, al Partito Nazionale Fascista (costituito da un certificato, in carta bollata da L. 6, rilasciato dal segretario — o dal vice segretario se trattasi di capoluogo di Provincia — del competente Fascio di combattimento, e vistato dal segretario federale o dal vice segretario federale o dal segretario federale amministrativo della Provincia a cui il Fascio appartiene), attestante l'appartenenza ai Fasci di combattimento indicante l'anno, il mese e il giorno della iscrizione.

I cittadini italiani residenti all'estero e i non regnicoli dovranno presentare il certificato di iscrizione ai Fasci italiani all'estero. Quest'ultimo certificato, redatto su carta legale, dev'essere rilasciato direttamente dalla Segreteria generale dei Fasci italiani all'estero e firmato dal Segretario generale o da uno degli Ispettori centrali dei Fasci italiani all'estero;

c) estratto del registro degli atti di nascita (sono esclusi i certificati di nascita di data non anteriore al 10 marzo 1940);

d) certificato di stato libero, se trattisi di ammogliato, copia dell'atto di matrimonio e certificato di stato di famiglia.

I vincitori del concorso, se ammogliati, dovranno, entro il termine di due mesi dalla nomina, chiedere il Regio assentimento per il matrimonio contratto.

Sarà revocata la nomina del vincitore del concorso, ammogliato, se non avrà ottenuto il Regio assentimento;

e) certificato generale negativo del casellario giudiziario;

f) certificato di buona condotta, rilasciato dall'autorità comunale competente e vidimato dal prefetto;

g) titoli scientifici e titoli speciali di carriera, se posseduti dall'aspirante;

h) certificato di esito di leva. Se il concorrente ha già prestato o presta servizio militare, deve invece esibire il foglio di congedo, o la copia dello stato di servizio militare o il foglio matricolare;

i) fotografia del concorrente con la firma debitamente autenticata.

I documenti di cui alle lettere *a*), *d*), *e*), *f*) ed *h*) dovranno essere di data non anteriore a quella della presente notificazione.

I concorrenti, ufficiali di complemento in servizio, o ufficiali della M.V.S.N. in servizio permanente effettivo, od impiegati dello Stato in servizio, sono esonerati dall'obbligo di presentazione dei documenti di cui alle lettere *a*), *e*) e *f*).

Gli aspiranti ed allievi ufficiali dovranno presentare tutti i documenti indicati nel presente art. 8 e dovranno indicare nella domanda anche il domicilio della famiglia.

Non verranno prese in considerazione le domande che, entro il termine stabilito, perverranno non corredate dei documenti prescritti dal presente articolo. Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati presso altre Amministrazioni dello Stato.

I concorrenti che dimostrino di essere richiamati alle armi potranno essere ammessi al concorso presentando entro il termine stabilito dal 1° comma del presente articolo la sola domanda, salvo a produrre i documenti entro il 30° giorno successivo a quello della scadenza.

Il Ministero potrà accordare un ulteriore termine, oltre quelli indicati nel primo e nel penultimo comma del presente articolo, per la regolarizzazione di documenti formalmente imperfetti.

Art. 9.

Il Ministro si riserva il diritto di assumere informazioni di qualsiasi genere sugli aspiranti nel modo che crederà opportuno, indipendentemente dai documenti presentati.

Art. 10.

L'ammissione al concorso può essere negata con provvedimento non motivato e insindacabile del Ministro.

L'ammissione stessa può inoltre essere accordata sotto riserva, in relazione a quanto è detto nei due ultimi commi dell'art. 8 e dell'art. 9.

Art. 11.

La Commissione in base ai titoli professionali, alle note caratteristiche riportate durante il servizio militare nonchè agli altri titoli eventualmente posseduti, assegnerà a ciascun candidato un punto di merito espresso in ventesimi, costituito dalla media dei punti attribuiti al candidato stesso da ciascun membro della Commissione.

La classificazione finale sarà fatta in base al punto di merito di cui al comma precedente.

A parità di merito, costituirà titolo preferenziale il possesso di una laurea.

Art. 12.

Ciascuno dei vincitori del concorso, assumendo servizio, ha diritto soltanto al rimborso della spesa di viaggio personale in seconda classe, per raggiungere la sede assegnatagli, purchè sia diversa da quella nella quale aveva la residenza prima di essere nominato. Per il detto viaggio l'ufficiale riceverà lo scontrino ferroviario a tariffa militare.

Art. 13.

Copie della presente notificazione potranno essere richieste al Ministero della marina (Direzione generale del personale e dei servizi militari - Divisione S.G.P.M.) nonchè ai Comandi in capo dei Dipartimenti militari marittimi di La Spezia, Napoli, Taranto e Venezia.

Roma, addì 2 gennaio 1943-XXI

p. *Il Ministro*: ARTURO RICCARDI

LEGGE 3 dicembre 1942-XXI, n. 1417. — *Istituzione di un ruolo speciale di ufficiali di vascello in servizio permanente effettivo e di un ruolo speciale di ufficiali del Genio navale (D. M.) in servizio permanente effettivo.*

Art. 1.

Sono istituiti, rispettivamente nei Corpi dello stato maggiore e del Genio navale, un ruolo speciale di ufficiali di vascello in servizio permanente effettivo ed un ruolo speciale di ufficiali del Genio navale (D.M.) in servizio permanente effettivo.

I predetti ruoli comprendono i gradi di guardiamarina o sottotenente a capitano di fregata o tenente colonnello.

Art. 2.

La nomina ai gradi iniziali dei ruoli previsti dal precedente articolo si effettua con decreto Reale, su proposta del Ministro per la marina, in seguito a concorso, per titoli ed esami, rispettivamente fra gli ufficiali di complemento di vascello e del Genio navale (D.M.) che siano provvisti di laurea, abbiano ultimato la ferma di leva e non abbiano superato l'età di anni 26.

Al concorso possono essere ammessi anche ufficiali di complemento dei suindicati ruoli i quali non siano laureati. La nomina di questi ultimi può effettuarsi, però, soltanto per posti non coperti da ufficiali laureati.

Art. 3.

Agli ufficiali di vascello e del Genio navale (D.M.) dei ruoli speciali si applicano tutte le norme riguardanti rispettivamente gli ufficiali di vascello e del Genio navale in servizio permanente effettivo, salvo quanto disposto dai successivi articoli 4 e 5.

Art. 4.

I limiti di età per la cessazione dal servizio permanente effettivo degli ufficiali di vascello del ruolo speciale sono stabiliti come segue:

Capitano di fregata	anni 54
Capitano di corvetta	» 52
Tenente di vascello	» 45
Subalterni	» 45

I limiti di età per la cessazione dal servizio permanente effettivo degli ufficiali del Genio navale (D.M.) del ruolo speciale sono i seguenti:

Tenente colonnello	anni 55
Maggiore	» 52
Capitano	» 45
Subalterni	» 45

Art. 5.

Le aliquote da applicarsi nella liquidazione della pensione agli ufficiali di vascello del ruolo speciale sono le seguenti:

	Sulle prime 4000 lire	Sulla eccedenza
Capitano di fregata	1/33	1/49
Capitano di corvetta	1/32	1/48
Tenente di vascello	1/26	1/39
Sottotenente di vascello	1/27	1/39
Guardiamarina	1/27	1/40

Le aliquote da applicarsi nella liquidazione della pensione agli ufficiali del Genio navale (D.M.) del ruolo speciale sono le seguenti:

	Sulle prime 4000 lire	Sulla eccedenza
Tenente colonnello	1/34	1/53
Maggiore	1/33	1/50
Capitano	1/30	1/47
Tenente	1/31	1/47
Sottotenente	1/32	1/47

Art. 6.

Per la prima formazione del ruolo speciale di ufficiali di vascello in servizio permanente effettivo e del ruolo speciale di ufficiali del Genio navale (D.M.) in servizio permanente effettivo saranno indetti concorsi, per titoli, entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, per la nomina a guardiamarina, sottotenente di vascello o tenente di vascello, ed a sottotenente, tenente o capitano del Genio navale (D.M.).

Ai concorsi per la nomina ad ufficiale di vascello del ruolo speciale possono partecipare gli ufficiali inferiori di vascello di complemento ed a quelli per la nomina ad ufficiale del Genio navale (D.M.) gli ufficiali inferiori del Genio navale (D.M.) di complemento.

Per l'ammissione ai concorsi previsti dal presente articolo occorre aver prestato almeno uno, due o tre anni di servizio effettivo da ufficiale, a seconda che trattasi di concorsi a guardiamarina o sottotenente del Genio navale (D.M.) oppure a sottotenente di vascello o tenente del Genio navale (D.M.) oppure a tenente di vascello o capitano del Genio navale (D.M.).

A parità di merito costituisce titolo preferenziale il possesso di una laurea.

Ai concorsi per tenente di vascello e per capitano del Genio navale (D.M.) possono, altresì, essere ammessi, rispettivamente, capitani di corvetta e maggiori del Genio navale (D.M.) di complemento.

I capitani di corvetta ed i maggiori del Genio navale (D.M.) di complemento, i quali siano vincitori dei concorsi per tenente di vascello o capitano del Genio navale (D.M.) e siano nominati tenenti di vascello o capitani del Genio navale (D. M.), dei ruoli speciali, possono conseguire le promozioni ai gradi superiori, nei ruoli stessi, indipendentemente da ogni prescrizione o limitazione stabilita dalla legge di avanzamento, su parere favorevole della Commissione ordinaria di avanzamento.

Art. 7.

Gli ufficiali dei ruoli speciali del servizio permanente effettivo nominati in applicazione del precedente art. 6, se saranno raggiunti dal limite di età prima di aver compiuto il periodo minimo di venti anni di servizio effettivo richiesto per aver diritto a pensione normale potranno essere trattenuti in servizio permanente effettivo, nei limiti dei posti di organico del rispettivo grado, sino al compimento di tale periodo.

Art. 8.

Gli ufficiali di complemento dello Stato Maggiore e del Genio navale (D.M.) iscritti nel ruolo speciale di cui alla legge 6 giugno 1935-XIII, n. 1098, e successive modificazioni, che non siano nominati ufficiali dei ruoli speciali previsti dal precedente art. 1 saranno ricollocati nei rispettivi ruoli ordinari degli ufficiali di complemento della Regia marina.

Ad essi sarà fatto il trattamento stabilito dal 1° comma dell'art. 7 della citata legge 6 giugno 1935-XIII, n. 1098.

Art. 9.

Gli ufficiali di complemento dello Stato Maggiore e del Genio navale iscritti nel ruolo speciale di cui alla legge 6 giugno 1935-XIII, n. 1098, che conseguiranno la nomina nei ruoli speciali del servizio permanente effettivo in base al precedente art. 6 avranno facoltà di optare, all'atto di detta nomina, fra il trattamento previsto dall'art. 7 della citata legge n. 1098 e quello di pensione ordinaria da liquidarsi alla cessazione del servizio permanente effettivo, restando esonerati coloro che optino per quest'ultimo trattamento dal pagamento della ritenuta 6 % in conto entrata Tesoro per la valutazione, agli effetti della pensione, dei servizi da essi prestati nel ruolo speciale di ufficiali di complemento; qualora l'indennità di cui all'art. 7 della citata legge n. 1098 sia stata già corrisposta, gli interessati, per ottenere la valutazione, agli effetti della pensione, dei servizi da essi prestati nel ruolo speciale di ufficiali di complemento dovranno versare al Tesoro l'indennità stessa.

Il fondo costituito presso la Cassa ufficiali della Regia marina a termini dell'art. 9 della legge 6 giugno 1935-XIII, n. 1098, dopo effettuati i pagamenti di cui al 2° comma dell'art. 8 ed al 1° comma del presente articolo, è devoluto all'Erario.

Art. 10.

La Cassa nazionale fascista per la previdenza marinara restituirà agli ufficiali di complemento della Regia marina, appartenenti al ruolo speciale istituito con la legge 6 giugno 1935-XIII, n. 1098, e successive modificazioni, che siano nominati ufficiali dei ruoli speciali previsti dal precedente art. 1, i contributi da essi versati in applicazione dell'art. 11 del R. decreto-legge 19 agosto 1938-XVI, n. 1560, convertito nella legge 5 gennaio 1939-XVII, n. 163.

Art. 11.

Il ruolo speciale degli ufficiali di complemento della Regia marina, di cui alla legge 6 giugno 1935-XIII, n. 1098, e successive modificazioni, sarà soppresso con data che sarà stabilita dal Ministro per la marina con suo decreto, appena saranno effettuate le norme di cui all'art. 6, e con la stessa data saranno abrogate tutte le disposizioni ad esso relative.

. . . .

(223)

MINISTERO DELLA MARINA

Concorso a 161 posti di tenente di vascello, ruolo speciale in servizio permanente effettivo

IL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO
MINISTRO PER LA MARINA

Vista la legge 8 luglio 1926, n. 1178, e successive modificazioni;

Vista la legge 3 dicembre 1942, n. 1417;

Vista l'autorizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 24 novembre 1942;

Decreta:

E' approvata l'unita notificazione di concorso per titoli a 161 posti di tenente di vascello, ruolo speciale, in servizio permanente effettivo.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 2 gennaio 1943-XXI

p. Il Ministro: ARTURO RICCARDI

Notificazione di concorso per titoli a 161 posti di tenente di vascello, ruolo speciale, in servizio permanente effettivo.

Art. 1.

E' aperto un concorso per titoli per la nomina di 161 tenenti di vascello ruolo speciale in servizio permanente effettivo.

Art. 2.

Il concorso avrà luogo a Roma.

Art. 3.

Possono prendere parte al concorso gli ufficiali inferiori di vascello di complemento che abbiano prestato almeno tre anni di servizio effettivo da ufficiale.

Al concorso possono, altresì, essere ammessi i capitani di corvetta di complemento.

Art. 4.

I concorrenti dovranno soddisfare alle seguenti condizioni:

a) essere cittadini italiani o albanesi, di razza non ebraica;

b) essere iscritti al P. N. F.;

c) non avere oltrepassato il 44° anno di età;

Per coloro che risultino regolarmente iscritti al P.N.F. senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922 è concessa, sul limite di età, una proroga di quattro anni.

A norma dell'art. 23 del R. decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, il limite di età è elevato di due anni nei riguardi dei concorrenti che siano coniugati alla data di cui al 1° comma dell'art. 8 della presente notificazione, e di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima. Tali elevazioni si cumulano fra di loro e con quella derivante dall'appartenenza al P.N.F. da data anteriore al 28 ottobre 1922;

d) risultare di buona condotta pubblica e privata;

e) avere l'attitudine fisica richiesta per il servizio incondizionato militare marittimo la quale sarà accertata mediante visita sanitaria, a cui i concorrenti saranno sottoposti a Roma presso il Ministero della marina.

L'altezza ed il perimetro toracico non debbono essere inferiori, rispettivamente, a m. 1,60 e a m. 0,80 e dovranno, inoltre, essere tra loro in conveniente rapporto così da dare sicuro affidamento all'indice di robustezza armonica del soggetto.

L'acutezza visiva, senza correzione, deve essere non inferiore a 2/3 (0,65 in entrambi gli occhi).

La sensibilità cromatica, da accertarsi con le lane colorate di Holmgreen, deve essere assolutamente normale e così pure normale deve essere la funzione auditiva.

Contro il risultato di tale visita non sono ammessi ricorsi nè visite superiori.

Art. 5.

La Commissione giudicatrice è nominata dal Ministro per la marina ed è composta come segue:

Presidente: un ufficiale ammiraglio;

Membri: due ufficiali superiori dello stato maggiore, un funzionario della carriera amministrativa dell'amministrazione centrale della Regia marina di grado non inferiore al 6°;

Segretario (senza voto): un funzionario civile o militare della Regia marina.

Art. 6.

Le domande di ammissione al concorso, in carta bollata da L. 8, dovranno pervenire al Ministero della marina (Direzione generale del personale e dei servizi militari - Divisione stato giuridico) entro il 90° giorno dopo quello della pubblicazione della presente notificazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, con l'indicazione esatta del domicilio dei concorrenti, e corredate dei seguenti documenti debitamente legalizzati dalle competenti autorità:

a) certificato di cittadinanza italiana o albanese;

b) documento comprovante l'iscrizione al P.N.F. (costituito da un certificato, in carta bollata da L. 6, rilasciato dal segretario — a dal vice segretario se trattasi di capoluogo di Provincia — del competente Fascio di combattimento, e vistato dal segretario federale o dal vice segretario federale o dal segretario federale amministrativo della Provincia a cui il Fascio appartiene), attestante l'appartenenza ai Fasci di combattimento e indicante l'anno, il mese, e il giorno della iscrizione.

I cittadini italiani residenti all'estero e i non regnicoli, dovranno presentare il certificato d'iscrizione ai Fasci italiani all'estero. Questo ultimo certificato, redatto su carta legale, deve essere rilasciato direttamente dalla Segreteria generale dei Fasci italiani all'estero e firmato dal Segretario generale o da uno degli Ispettori centrali dei Fasci all'estero;

c) estratto del registro degli atti di nascita (sono esclusi i certificati) di data non anteriore al 10 marzo 1940;

d) certificato di stato libero; se trattasi di ammogliato, copia dell'atto di matrimonio e stato di famiglia.

I vincitori del concorso che otterranno la nomina a tenente di vascello, ruolo speciale in servizio permanente effettivo, se ammogliati, dovranno, entro il termine di due mesi dalla nomina, chiedere il Regio assentimento per il matrimonio contratto.

Sarà revocata la nomina del vincitore del concorso, ammogliato, se egli non avrà ottemperato alla disposizione del precedente capoverso o se non avrà ottenuto il Regio assentimento;

e) certificato generale negativo del casellario giudiziario;

f) certificato di buona condotta, rilasciato dalla autorità comunale competente e vidimato dal prefetto.

g) stato di servizio o foglio matricolare;

h) fotografia del concorrente con la firma debitamente autenticata;

i) titoli scientifici eventualmente posseduti dall'aspirante.

I documenti di cui alle lettere *a*), *d*), *e*), *f*) e *g*) dovranno essere di data non anteriore a quella della presente notificazione.

I concorrenti ufficiali di complemento in servizio o ufficiali della M.V.S.N. in servizio permanente effettivo, od impiegati dello Stato in servizio, sono esonerati dall'obbligo di presentazione dei documenti di alle lettere *a*), *e*) ed *f*).

Non verranno prese in considerazione le domande che, entro il termine stabilito, perverranno non corredate dei documenti prescritti dal presente articolo. Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati presso altre Amministrazioni dello Stato.

I concorrenti che risiedono all'estero, nell'Africa Italiana o nei Possedimenti italiani dell'Egeo e quelli che dimostrino di essere richiamati alle armi potranno essere ammessi al concorso presentando entro il termine stabilito dal 1° comma del presente articolo la sola domanda, salvo a produrre i documenti entro il 30° giorno successivo a quello della scadenza.

Il Ministro potrà accordare un ulteriore termine, oltre quello indicato dal 1° comma del presente articolo, per la regolarizzazione di documenti formalmente imperfetti.

Art. 7.

Il Ministro si riserva il diritto di assumere informazioni di qualsiasi genere sugli aspiranti nel modo che crederà opportuno, indipendentemente dai documenti presentati.

Art. 8.

L'ammissione al concorso può essere negata con provvedimento non motivato ed insindacabile del Ministro.

L'ammissione stessa può, inoltre, essere accordata sotto riserva in relazione a quanto è detto nel precedente art. 7 e nei due ultimi comma dell'art. 6.

Art. 9.

Lo stipendio iniziale è di L. 16.170 annue, cui debbono aggiungersi il supplemento di servizio attivo di L. 3410 annue, l'indennità militare di L. 3700 annue e l'eventuale aggiunta di famiglia, salvo le riduzioni di legge.

Art. 10.

La Commissione, in base ai titoli professionali, alle note caratteristiche riportate durante il servizio militare nonchè ad altri titoli eventualmente posseduti, assegnerà a ciascun candidato un punto di merito espresso in ventesimi, costituito dalle medie dei punti, attribuiti al candidato stesso da ciascun membro della Commissione.

La classificazione finale sarà fatta in base al punto di merito di cui al comma precedente.

A parità di merito, costituirà titolo preferenziale il possesso di una laurea.

Art. 11.

Ciascuno dei vincitori del concorso, assumendo servizio, ha diritto soltanto al rimborso delle spese di viaggio personale in 2ª classe, per raggiungere la sede assegnatagli, purchè sia diversa da quella nella quale aveva la residenza prima di essere nominato. Per il viaggio l'ufficiale riceverà lo scontrino ferroviario a tariffa militare.

Art. 12.

Copie della presente notificazione potranno essere richieste al ministero della marina (Direzione generale del personale e dei servizi militari - Divisione S.G.P.M.) nonchè ai Comandi in capo dei Dipartimenti militari marittimi di La Spezia, Napoli, Taranto e Venezia.

Roma, addì 2 gennaio 1943-XXI

p. *Il Ministro*: Arturo Riccardi

LEGGE 3 dicembre 1942-XXI, n. 1417. — *Istituzione di un ruolo speciale di ufficiali di vascello in servizio permanente effettivo e di un ruolo speciale di ufficiali del Genio navale (D.M.) in servizio permanente effettivo.*

Art. 1.

Sono istituiti, rispettivamente nei Corpi dello stato maggiore e del Genio navale, un ruolo speciale di ufficiali di vascello in servizio permanente effettivo ed un ruolo speciale di ufficiali del Genio navale (D.M.) in servizio permanente effettivo.

I predetti ruoli comprendono i gradi di guardiamarina o sottotenente a capitano di fregata o tenente colonnello.

Art. 2.

La nomina ai gradi iniziali dei ruoli previsti dal precedente articolo si effettua con decreto Reale, suo proposta del Ministro per la marina, in seguito a concorso, per titoli ed esami, rispettivamente fra gli ufficiali di complemento di vascello e del Genio navale (D.M.) che siano provvisti di laurea, abbiano ultimato la ferma di leva e non abbiano superato l'età di anni 26.

Ai concorso possono essere ammessi anche ufficiali di complemento dei suindicati ruoli i quali non siano laureati. La nomina di questi ultimi può effettuarsi, però, soltanto per posti non coperti da ufficiali laureati.

Art. 3.

Agli ufficiali di vascello e del Genio navale (D.M.) dei ruoli speciali si aplicano tutte le norme riguardanti rispettivamente gli ufficiali di vascello e del Genio navale in servizio permanente effettivo, salvo quanto disposto dai successivi articoli 4 e 5.

Art. 4.

I limiti di età per la cessazione dal servizio permanente effettivo degli ufficiali di vascello del ruolo speciale sono stabiliti come segue:

Capitano di fregata	anni 54
Capitano di corvetta	» 52
Tenente di vascello	» 45
Subalterni	» 45

I limiti di età per la cessazione dal servizio permanente effettivo degli ufficiali del Genio navale (D.M.) del ruolo speciale sono i seguenti:

Tenente colonnello	anni 55
Maggiore	» 52
Capitano	» 45
Subalterni	» 45

Art. 5.

Le aliquote da applicarsi nella liquidazione della pensione agli ufficiali di vascello del ruolo speciale sono le seguenti:

	Sulle prime 4000 lire	Sulla eccedenza
Capitano di fregata	1/33	1/49
Capitano di corvetta	1/32	1/48
Tenente di vascello	1/26	1/39
Sottotenente i vascello	1/27	1/39
Guardiamarina	1/27	1/40

Le aliquote da applicarsi nella liquidazione della pensione agli ufficiali del Genio navale (D.M.) del ruolo speciale sono le seguenti:

	Sulle prime 4000 lire	Sulla eccedenza
Tenente colonnello	1/34	1/53
Maggiore	1/33	1/50
Capitano	1/30	1/47
Tenente	1/31	1/47
Sottotenente	1/32	1/47

Art. 6.

Per la prima formazione del ruolo speciale di ufficiali di vascello in servizio permanente effettivo e del ruolo speciale di ufficiali del Genio navale (D.M.) in servizio permanente effettivo saranno indetti concorsi, per titoli, entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, per la nomina a guardiamarina, sottotenente di vascello o tenente di vascello, ed a sottotenente, tenente o capitano del Genio navale (D.M.).

Ai concorsi per la nomina ad ufficiale di vascello del ruolo speciale possono partecipare gli ufficiali inferiori di vascello di complemento ed a quelli per la nomina ad ufficiale del Genio navale (D.M.) gli ufficiali inferiori del Genio navale (D.M.) di complemento.

Per l'ammissione ai concorsi previsti dal presente articolo occorre aver prestato almeno uno, due o tre anni di servizio effettivo da ufficiale, a seconda che trattasi di concorsi a guardiamarina o sottotenente del Genio navale (D.M.) oppure a sottotenente di vascello o tenente del Genio navale oppure a tenente di vascello o capitano del Genio navale (D.M.).

A parità di merito costituisce titolo preferenziale il possesso di una laurea.

Ai concorsi per tenente di vascello e per capitano del Genio navale (D.M.) possono, altresì, essere ammessi, rispettivamente, capitano di corvetta e maggiori del Genio navale (D.M.) di complemento.

I capitani di corvetta ed i maggiori del Genio navale (D.M.) di complemento, i quali siano vincitori dei concorsi per tenente di vascello o capitano del Genio navale (D.M.) e siano nominati tenenti di vascello o capitani del Genio navale (D.M.), dei ruoli speciali, possono conseguire le promozioni ai gradi superiori, nei ruoli stessi, indipendentemente da ogni prescrizione o limitazione stabilita dalla legge di avanzamento, su parere favorevole della Commissione ordinaria di avanzamento.

Art. 7.

Gli ufficiali dei ruoli speciali del servizio permanente effettivo nominati in applicazione del precedente art. 6, se saranno raggiunti dal limite di età prima di aver compiuto il periodo minimo di venti anni di servizio effettivo richiesto per aver diritto a pensione normale potranno essere trattenuti in servizio permanente effettivo, nei limiti dei posti di organico del rispettivo grado, sino al compimento di tale periodo.

Art. 8.

Gli ufficiali di complemento dello stato maggiore e del Genio navale (D. M.) iscritti nel ruolo speciale di cui alla legge 6 giugno 1935-XIII, n. 1098, e successive modificazioni, che non siano nominati ufficiali dei ruoli speciali previsti dal precedente art. 1 saranno ricollocati nei rispettivi ruoli ordinari degli ufficiali di complemento della Regia marina.

Ai essi sarà fatto il trattamento stabilito al 1° comma dell'art. 7 della citata legge 6 giugno 1935-XIII, n. 1098.

Art. 9.

Gli ufficiali di complemento dello Stato maggiore e del Genio navale iscritti nel ruolo speciale di cui alla legge 6 giugno 1935-XIII, n. 1098, che conseguiranno la nomina nei ruoli speciali del servizio permanente effettivo in base al precedente art. 6 avranno facoltà di optare, all'atto di detta nomina, fra il trattamento previsto dall'art. 7 della citata legge n. 1098 e quello di pensione ordinaria da liquidarsi alla cessazione del servizio permanente effettivo, restando esonerati coloro che optino per quest'ultimo trattamento dal pagamento della ritenuta 6 % in conto entrata Tesoro per la valutazione, agli effetti della pensione, dei servizi da essi prestati nel ruolo speciale di ufficiali di complemento; qualora l'indennità di cui all'art. 7 della citata legge n. 1098 sia stata già corrisposta, gli interessati, per ottenere la valutazione, agli effetti della pensione, dei servirzi da essi prestati nel ruolo speciale di ufficiali di complemento dovranno versare al Tesoro l'indennità stessa.

Il fondo costituito presso la Cassa ufficiali della Regia marina a termini dell'art. 9 della legge 6 giugno 1935-XIII, n. 1098, dopo effettuati i pagamenti di cui al secondo comma dell'art. 8 ed al primo comma del presente articolo, è devoluto all'Erario.

Art. 10.

La Cassa nazionale fascista per la previdenza marinara restituirà agli ufficiali di complemento della Regia marina, appartenenti al ruolo speciale istituito con la legge 6 giugno 1935-XIII, n. 1098, e successive modificazioni, che siano nominati ufficiali dei ruoli speciali previsti dal precedente articolo 1, i contributi da essi versati in applicazione dell'art. 11 del R. decreto-legge 19 agosto 1938-XVI, n. 1560, convertito nella legge 5 gennaio 1939-XVII, n. 163.

Art. 11.

Il ruolo speciale degli ufficiali di complemento della Regia marina, di cui alla legge 6 giugno 1935-XIII, n. 1098, e successive modificazioni, sarà soppresso con data che sarà stabilita dal Ministro per la marina con suo decreto, appena saranno effettuate le nomine di cui all'art. 6, e con la stessa data saranno abrogate tutte le disposizioni ad esso relative.

. . . .

(224)

REGIA PREFETTURA DI BARI

Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI BARI

Visto il proprio precedente decreto in data 31 dicembre 1940, n. 48451, div. 3/1, col quale fu bandito pubblico concorso per il conferimento del posto di ostetrica condotta vacante nel comune di Noicattaro al 30 novembre 1940;

Visti i verbali e la graduatoria formulata dalla Commissione giudicatrice nominata con decreto Ministeriale 23 aprile 1942 successivamente modificato, e riscontratane la regolarità;

Visto il regolamento approvato con R. decreto 12 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata la graduatoria appresso riportata del concorso per il conferimento del posto di ostetrica condotta vacante nel comune di Noicattaro al 30 novembre 1940:

1) Petruzelli Teresa . . . . con punti 51,12 su 100
2) Gravante Filomena . . . . » » 50 »
3) Consiglio Maria . . . . . . » » 49,62 »
4) Consiglio Francesca . . . . » » 48,37 »

Bari, addì 8 gennaio 1943-XXI

Il Prefetto

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI BARI

Visto il proprio precedente decreto in data 31 dicembre 1940, n. 48451, div. 3/1, col quale fu bandito pubblico concorso per il conferimento del posto di ostetrica condotta vacante nel comune di Noicattaro al 30 novembre 1940;

Visto il decreto di pari numero e data col quale è stata approvata la graduatoria formata dalla Commissione esaminatrice del concorso;

Viste le domande di ammissione al concorso;

Visto il regolamento approvato con R. decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

La candidata Petruzzelli Teresa è dichiarata vincitrice del concorso sopraindicato per la sede di Noicattaro.

Bari, addì 8 gennaio 1943-XXI

Il Prefetto

(255)

LONGO LUIGI VITTORIO, *direttore* — GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore agg.* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.